

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	20
DIFESA (IV)	»	22
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	23
FINANZE (VI)	»	31
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	32
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	33
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	45
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	48
AFFARI SOCIALI (XII)	»	51
AGRICOLTURA (XIII)	»	63
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	64

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	65
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	71
<i>INDICE GENERALE</i>	»	72

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 82.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2009.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva, in premessa, che, al fine di comprendere l'esatta portata di qualsiasi disegno di riforma della pubblica amministrazione, non si può prescindere dal rivolgere l'attenzione al processo normativo che ha contraddistinto l'evoluzione del rapporto di pubblico impiego negli ultimi 40 anni. In proposito, dopo aver ricordato le ri-

forme fondamentali legate al riconoscimento di diritti primari di cittadinanza – tra le quali cita la riforma degli enti locali, nonché l'approvazione dello Statuto dei lavoratori – che hanno trovato attuazione negli anni '70, cita gli ulteriori importanti interventi legislativi adottati successivamente nel campo della pubblica amministrazione, tra cui menziona il decreto legislativo n. 29 del 1993, con il quale ha trovato definitiva consacrazione il principio della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Fa pertanto notare che la riforma della pubblica amministrazione, portata avanti dal Ministro Brunetta nel segno della « demonzizzazione » del pubblico dipendente, attraverso una campagna mediatica propagandistica tesa ad acquisire un facile consenso politico, oltre a non introdurre significative innovazioni in materia, sembra contenere elementi che, piuttosto, entrano in conflitto con quegli obiettivi di efficienza pubblica tanto declamati dall'attuale Governo e per il cui conseguimento, in passato, la classe dirigente del Paese si è impegnata diffusamente. Ritiene che il Ministro Brunetta invece di denigrare demagogicamente la categoria dei pubblici dipendenti, dovrebbe ricono-

scerne il meritorio operato, svolto dalla maggior parte di essi al servizio dei cittadini e nell'adempimento di una vera e propria missione sociale, valutando, eventualmente, l'opportunità di rafforzare quegli strumenti normativi già esistenti tesi al contrasto di quei fenomeni di assenteismo e scarsa produttività, che, lungi dall'interessare la pubblica amministrazione nel suo complesso, possono caratterizzarne alcuni settori marginali.

Entrando nel merito del provvedimento, nel rilevare con rammarico la messa in atto di un processo di rilegificazione che sembra essere portato avanti a discapito dell'autonomia contrattuale delle parti sociali, esprime profonde perplessità sulla parte del testo relativa al sistema di valutazione delle *performance* dei pubblici dipendenti, che ritiene prefiguri un impianto organizzativo fortemente centralizzato – ruotante attorno all'istituzione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – sottoposto alle influenze della politica e fortemente lesivo delle prerogative delle autonomie locali e sindacali. Fa notare che l'accentramento delle funzioni legate alla gestione del rapporto di lavoro pubblico presso organismi che rientrano nell'orbita governativa – delineato, a suo avviso, in modo emblematico dall'articolo 33 dello schema di decreto legislativo in esame – oltre a non essere completamente in linea con i criteri direttivi della delega, risulta in netta controtendenza rispetto agli orientamenti recentemente seguiti dalla maggioranza di Governo in tema di federalismo fiscale e di decentramento istituzionale, facendo emergere in tutta evidenza le profonde contraddizioni insite nella stessa compagine governativa. Ritiene, inoltre, offensiva nei confronti dei pubblici impiegati la parte del provvedimento relativa agli incentivi, laddove si prevede una fascia di merito bassa pari al 25 per cento, alla quale verrebbe negata qualsiasi forma di remunerazione accessoria, sostenendo che non si può aprioristicamente stabilire l'esatta portata del livello di *performance* in ciascuna

amministrazione. Nell'osservare, pertanto, che – a detta del Partito democratico e degli stessi soggetti auditi informalmente dalle Commissioni congiunte I e XI – il presente schema di decreto legislativo contiene scelte tecniche profondamente sbagliate e poco attuabili, che, oltre a non perseguire la finalità dell'ammodernamento della pubblica amministrazione, ledono fondamentali diritti sociali, ribadisce la necessità di applicare la normativa già esistente che, allo stato, già consente di premiare i più meritevoli – che rappresentano la maggioranza – e di sanzionare concretamente i meno capaci.

Oriano GIOVANELLI (PD), rilevata l'assenza del rappresentante del Governo e dei relatori, esprime il timore che gli interventi che l'opposizione intende svolgere siano destinati a restare un mero esercizio di retorica e chiede quindi di capire quali margini di interlocuzione esistano con il Governo e con la maggioranza sul provvedimento in esame. Osserva, quindi, che, a consuntivo di oltre un anno di governo scandito da numerosi proclami di facile presa su una certa parte dell'elettorato, pregiudizialmente ostile alla pubblica amministrazione, il bilancio dei risultati conseguiti dal ministro Brunetta è piuttosto deludente, come dimostra il servizio pubblicato nell'ultimo numero del settimanale *l'Espresso*. Era del resto prevedibile che la strategia di mettere, per tornaconto politico, la pubblica amministrazione in cattiva luce agli occhi dell'opinione pubblica fosse destinata al fallimento. Quel che occorre è infatti un'impostazione radicalmente opposta, che investa sul « buon nome » della pubblica amministrazione e che, presentandola come patrimonio essenziale del Paese, lavori per cambiarla in meglio.

Quanto al merito del provvedimento in esame, si chiede innanzitutto se gli obiettivi che esso si prefigge non possano essere conseguiti già con gli strumenti attualmente previsti dall'ordinamento. Non è forse vero, del resto, che molte amministrazioni pubbliche si organizzano

già oggi al loro interno sul modello indicato dal ministro Brunetta? A questo proposito, ritiene che sarebbe interessante accertare se il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione sia tra queste ultime amministrazioni: in altre parole, se il ministro Brunetta abbia fissato ai dirigenti del suo Ministero precisi obiettivi e attivato un sistema di valutazione. Se, com'è probabile, non l'ha fatto, c'è da chiedersi perché non l'abbia fatto, dal momento che la legge non lo impedisce e che il buon esempio sarebbe stato importante. Del resto, chi propone una riforma deve preoccuparsi innanzitutto di convincere della sua realizzabilità: deve dimostrare che quel che propone è possibile e non è solo un'inutile complicazione organizzativa senza apprezzabili ricadute positive.

Rilevato poi che lo schema in esame attribuisce un significativo potere agli organi di indirizzo politico-amministrativo, esprime perplessità su un modello organizzativo della pubblica amministrazione che comprime così fortemente l'autonomia dei dirigenti a vantaggio della politica: a suo avviso, occorre invece tutelare la sfera di autonomia della dirigenza ed investire su di essa, valorizzandola.

Con riferimento poi ai Piani della *performance*, esprime dubbi sulla scelta di prevederne sempre e comunque il carattere triennale, sottolineando come le pubbliche amministrazioni non siano tutte uguali e per alcune il triennio sia un periodo di riferimento troppo lungo per un'adeguata programmazione, considerata la volatilità delle condizioni di contorno, a cominciare dalla disponibilità di risorse: come si possono valutare dirigenti cui si sono fissati obiettivi triennali se essi sono poi costretti a fare i conti con risorse il cui ammontare varia di anno in anno in misura significativa?

Rileva poi come il provvedimento sia costruito su un'ottica centralistica che diffida delle autonomie, le considera inaffidabili. Si tratta, a suo avviso, non soltanto di un errore in sé ma anche di una contraddizione rispetto alla direzione di

riforma intrapresa con altri provvedimenti di questo Governo, a cominciare dal federalismo fiscale e dal codice delle autonomie: la prima riforma è già legge, la seconda esiste, per il momento, solo in un primo schema di disegno di legge del Governo, ma entrambe in ogni caso tendono verso un assetto a responsabilità decentrata o diffusa.

Quanto infine alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 13, osserva che su di essa vengono concentrate aspettative eccessivamente ambiziose, destinate quindi fatalmente ad essere deluse, con sperpero di denaro pubblico.

Conclude esprimendo pertanto un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, con riferimento all'osservazione svolta dal deputato Giovanelli in relazione alla assenza del rappresentante del Governo e dei relatori, invita i deputati iscritti a parlare a valutare se preferiscano rinviare gli interventi alla seduta di domani, per la quale il ministro Brunetta ha già assicurato la sua presenza; per quanto riguarda, invece, i relatori, ricorda che la loro funzione può essere svolta dai presidenti, ai quali, del resto, spetta in linea di principio, salvo delega a singoli deputati.

Mario TASSONE (UdC) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo ed esprime l'avviso che la proposta della presidenza di rinviare a domani gli interventi ancora restanti configuri un'anomalia procedurale in quanto tale da determinare una disomogeneità di percorso tra i deputati che interverranno alla presenza del ministro e quelli che sono intervenuti nella seduta di oggi.

Giuseppe CALDERISI (PdL) esprime apprezzamento per la proposta del presidente, del quale condivide il disagio. Ritiene infatti corretto, da parte della presidenza, manifestare la disponibilità a rinviare la discussione ad altra seduta nel

momento in cui, su un provvedimento dell'importanza di quello in esame, man-chino il rappresentante del Governo e i relatori.

Manuela DAL LAGO (LNP) dichiara la propria disponibilità ad intervenire fin dalla seduta di oggi.

Sesa AMICI (PD), considerato che l'esame del provvedimento è finalizzato all'espressione di un parere al Governo, personalmente ritiene che l'assenza del rappresentante dell'Esecutivo dal dibattito renda quest'ultimo tendenzialmente superfluo, essendo l'interlocuzione con il ministro indispensabile per capire quanta disponibilità vi sia da parte del Governo a recepire le indicazioni del Parlamento. Non è peraltro contraria a proseguire la discussione, se vi sono colleghi intenzionati ad intervenire, fermo restando che un riscontro da parte del ministro sulle questioni sollevate dalle Commissioni è imprescindibile.

Donella MATTESINI (PD) ricorda come il gruppo del Partito Democratico abbia avuto, durante il dibattito parlamentare sulla legge n. 15 del 2009, un atteggiamento non preconstituito ma aperto ad una discussione volta ad approfondire il merito delle questioni. Ciò a dimostrazione dell'importanza fondamentale della disciplina normativa volta ad assicurare agli utenti servizi di qualità da parte della pubblica amministrazione. Auspica, quindi, che la discussione in corso consenta di svolgere un ragionamento costruttivo con i gruppi di maggioranza sugli aspetti che necessitano di un miglioramento.

Richiama, quindi, quanto evidenziato dal ministro Brunetta nel corso della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e XI, che ha avuto luogo nella giornata di giovedì 10 settembre. Stigmatizza, in particolare, l'affermazione del ministro che ha preannunciato l'intenzione di convocare le organizzazioni sindacali, dopo avere acqui-

sito il parere parlamentare sul provvedimento in titolo. Prende atto di quanto poi precisato dallo stesso ministro sul fatto che tale convocazione è volta unicamente ad informare le parti sociali degli esiti dell'*iter* del provvedimento, anche se ritiene che per tale finalità siano disponibili gli atti parlamentari, ma sottolinea come il ruolo delle organizzazioni sindacali debba essere sempre rispettato, assicurando un reale confronto nella fase preliminare di definizione del testo. L'accelerazione all'*iter* del provvedimento lascia invece irrisolti molti problemi e rischia di non rispettare il ruolo di ognuno.

Sottolinea, quindi, negativamente come lo schema di decreto in esame, ancora più della legge di delega, sia improntato ad una forte unilateralità e centralizzazione, in direzione opposta rispetto ai principi del federalismo e dell'autonomia territoriale sanciti dalla Costituzione. Con il provvedimento in esame, inoltre, si rischia di andare in un altro senso rispetto agli obiettivi di semplificazione normativa, da sempre preannunciati, anche tenendo conto della bozza di disegno di legge predisposta dal Ministro Calderoli sull'ordinamento degli enti locali, che reca disposizioni differenti sui controlli interni e sui sistemi di valutazione dei dirigenti degli enti locali. Quest'ultimo testo, inoltre, prevede che nei comuni fino a 250 mila abitanti la valutazione dei dirigenti sia effettuata a cura dei segretari comunali, stabilendo un percorso totalmente diverso rispetto a quello delineato dal provvedimento in esame, come se fosse predisposto da una diversa maggioranza.

Richiama, altresì, quanto previsto dall'articolo 23 della legge n. 69 del 2009 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che disciplina la diffusione delle buone prassi senza fare alcun accenno alla Commissione la cui istituzione è prevista dallo schema di decreto legislativo in esame.

Inoltre, nel concordare con quanto detto in proposito dal collega Giovanelli, sottolinea la necessità di tenere conto della pluralità delle pubbliche amministrazioni e della loro articolazione territoriale, adeguando in maniera corrispondente la disciplina del sistema di valutazione, se si vuole realizzare un sistema normativo realmente efficiente da applicare al settore.

Richiama, quindi, le proposte emendative formulate nell'ambito del parere reso dalla Conferenza unificata il 29 luglio scorso. Ricorda peraltro come non sia stata raggiunta l'intesa sulla previsione dell'articolo 52, poiché il Governo non ha aderito alla richiesta di prevedere la concertazione anziché la consultazione con le regioni per i parametri contrattuali. Ricorda altresì che le regioni hanno espresso il proprio avviso contrario sull'articolo 56, che prevede il parere anziché l'intesa sulla nomina del Presidente dell'ARAN. Ritiene, in proposito, molto elevato il rischio di incostituzionalità della disposizione voluta dal Governo su un aspetto di grande rilievo, soprattutto alla luce della parità stabilita dall'articolo 114 della Costituzione, che in questo modo sembra invece non applicarsi alla pubblica amministrazione. Le regioni hanno quindi intenzione di non subire passivamente le previsioni volute dal Governo, come dimostra il fatto che hanno già preannunciato la presentazione di ricorsi in proposito. Ritiene, quindi, estremamente negativa la rottura tra Stato e regioni sui due temi in questione, anche in considerazione dei delicati equilibri che si erano finora raggiunti e dell'opportunità di mantenere il sistema di *governance* finora definito.

Ritiene altresì negativa la scelta operata con la previsione di cui all'articolo 19 del provvedimento in esame, con cui si ancora il salario accessorio alle tre fasce di merito in cui il personale deve essere necessariamente distribuito. Ritiene che, se si vuole raggiungere realmente un sistema efficace per la pubblica amministrazione, occorre delineare una disciplina in grado di tenere conto del fatto che la qualità del lavoro è

strettamente connessa alla capacità di condivisione del *management* piuttosto che sull'obbligo di accettare passivamente quanto deciso da un'amministrazione che comanda. Tale impostazione non è stata seguita con il provvedimento in esame che stabilisce a monte l'esistenza di una percentuale di dipendenti con una *performance* collocata nella fascia di merito bassa. In tale modo vi è l'elevato rischio di introdurre elementi conflittuali nella pubblica amministrazione, soprattutto per i dirigenti, con una conseguente inefficienza nel prodotto finale.

Rileva come attualmente nella pubblica amministrazione manchi un sistema che consenta di creare una rete, che costituisce la vera sfida del presente, anziché continuare a lavorare per comparti separati. Auspica quindi una seria riflessione su tali profili.

Evidenzia altresì come con lo schema di decreto in discussione si preveda un ruolo marginale per le organizzazioni sindacali che, seppure talvolta sono state sotto alcuni aspetti invasive, devono essere efficacemente coinvolte anche al fine di evitare ulteriori azioni conflittuali.

Richiama altresì la necessità, in armonia con le scelte fatte seguendo la linea del federalismo fiscale, di rivedere disposizioni centraliste recate dal provvedimento, come quelle che prevedono che le sanzioni dei dipendenti siano sottratte alla contrattazione, quelle che riducono le possibilità di impugnazione e quelle che sopprimono i collegi arbitrali. Da tale disciplina emerge, infatti, una pubblica amministrazione priva di autonomia che si ritiene di poter controllare in vari modi, tra cui il taglio delle risorse.

Ritiene che ci si trovi di fronte ad una strozzatura che di certo non giova al paese. Considera inoltre grave la previsione della proroga per un triennio delle rappresentanze sindacali unitarie, che diventa di fatto un blocco su una materia esclusa dal coinvolgimento delle parti.

Invita, quindi, il Governo a tenere conto dei rilievi emersi a seguito delle audizioni svolte, che hanno consentito di

far emergere una pluralità di opinioni, e di quanto prospettato dal suo gruppo con un atteggiamento costruttivo.

Ritiene si tratti di aspetti fondamentali tenuto conto che la pubblica amministrazione, nelle sue articolazioni, costituisce il cuore del paese e coinvolge la percezione del cittadino nei confronti dei servizi offerti dal settore pubblico. Ritiene che finora il ministro abbia affrontato questo tema con una prospettiva solo punitiva; è invece opportuno superare atteggiamenti

ideologici al fine di individuare soluzioni non riconducibili all'una o all'altra parte politica ma volte realmente ad aumentare la competitività del paese e a dare risposte adeguate agli utenti.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che le Commissioni I e XI sono convocate per i rispettivi lavori alle 12.30, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del prof. Natalino Ronzitti, Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma, e del prof. Giuseppe De Vergottini, Ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna (*Svolgimento e conclusione*) 9

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del prof. Natalino Ronzitti, Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma, e del prof. Giuseppe De Vergottini, Ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sia assicurata,

oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Natalino RONZITTI, *ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe DE VERGOTTINI, *ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV).

Natalino RONZITTI, *ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma*, e Giuseppe DE VERGOTTINI, *ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna*, rispondono ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Emendamenti C. 624-A Binetti ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
AVVERTENZA	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 settembre 2009.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Emendamenti C. 624-A Binetti ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.101, 7.100, 8.100, 9.100, 9.101, 9.102, 9.103, 10.100, 10.101 e 10.102 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e pro-

pone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449-A Governo.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
AVVERTENZA	19

SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2009.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) preliminarmente, quale cofirmataria di una delle proposte di legge in esame, sottolinea con soddisfazione che dall'esame preliminare è emersa una presso-

ché trasversale condivisione, alla quale ha aderito anche il Presidente della Commissione, sull'opportunità di approvare un provvedimento volto a sancire il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Auspica pertanto che finalmente, dopo che per tre legislature si è invano tentato di arrivare a tale risultato, si possa giungere all'approvazione di un testo il cui obiettivo è quello di contrastare le connessioni e le interferenze tra la politica e la criminalità organizzata in un momento tanto delicato qual è quello della campagna elettorale.

Evidenzia tuttavia come dal dibattito siano ultimamente emerse anche alcune perplessità sulle proposte di legge abbinate nonché sulla proposta di testo unificato presentata dal relatore. Si tratta di perplessità legate al timore che la nuova normativa possa essere strumentalizzata facendo cadere nel suo ambito applicativo anche fattispecie di per sé marginali, come il ritrovamento presso l'abitazione di una persona sottoposta a misure di prevenzione di materiale elettorale, come ad esempio volantini, riferito ad un candidato

del tutto ignaro. Sottolinea con forza che in realtà si evince chiaramente sia dalle proposte abbinate che dalla proposta di testo unificato come quest'ultima ipotesi non possa essere ricondotta alla normativa che si intende introdurre nell'ordinamento. È del tutto evidente che ciò che si vuole colpire è il reale ed effettivo sostegno elettorale da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata ad un determinato candidato. Si deve pertanto trattare di un complesso coordinato di attività di propaganda elettorale, come espressamente previsto dall'articolo 1 della proposta di testo unificato. La sanzione della ineleggibilità potrà pertanto essere applicata solo nel caso in cui si accerti che il candidato si sia avvalso consapevolmente dell'attività elettorale posta in essere da una persona sottoposta a misure di prevenzione. Conclude auspicando che le predette perplessità possano essere superate in breve tempo approvando, eventualmente in sede legislativa, un provvedimento che finalmente sancisca nei confronti delle persone sottoposte a misure di prevenzione il divieto di svolgimento di propaganda elettorale.

Roberto OCCHIUTO (UdC), quale presentatore insieme all'onorevole Tassone della proposta di legge C. 1767, evidenzia come le proposte di legge abbinate siano state presentate da deputati appartenenti a diverse forze politiche ed eletti in massima parte in Calabria, cioè in un territorio dove è estremamente grave il fenomeno della commistione tra politica e criminalità organizzata. Rileva che in territori quali, ad esempio, la Calabria la politica è considerata dalla criminalità organizzata come un vero e proprio mercato dal quale ricavare benefici attraverso complicità istituzionali. Pur comprendendo che la materia della regolamentazione della campagna elettorale sotto il profilo delle connessioni tra politica e criminalità organizzata è una questione estremamente complessa e delicata, non essendo sempre facile definire in maniera certa il concetto di campagna elettorale, sottolinea l'esigenza di approvare in tempi celeri una

legge che sancisca finalmente il divieto di svolgimento di tale attività da parte di persone che siano state sottoposte a misure di prevenzione. Non ritiene che dalla stessa formulazione letterale dell'articolo 1 della proposta di testo unificato possa emergere il dubbio di una applicazione strumentale della nuova normativa facendovi rientrare anche ipotesi episodiche come ad esempio il ritrovamento di volantini elettorali presso l'abitazione di una persona sottoposta a misure di prevenzione. Dalla proposta di testo unificato, nonché da tutte le proposte di legge abbinate emerge chiaramente che l'ambito applicativo della nuova normativa si riferisce alla campagna elettorale intesa come un complesso coordinato di attività volta all'acquisizione del consenso elettorale. Deve pertanto trattarsi di un appoggio a favore di un determinato candidato sistematico ed organizzato. Invita comunque la Commissione a trovare eventuali soluzioni volte ad eliminare qualsiasi timore su una applicazione strumentale della nuova normativa, pervenendo all'approvazione di un testo condiviso che serva a smarcare la politica dalle pressioni criminali in momenti tanto delicati quanto quelli della campagna elettorale.

Antonino LO PRESTI (Pdl) esprime perplessità sulla formulazione della proposta di testo unificato pur essendo convinto dell'esigenza di regolamentare la materia della campagna elettorale al fine di ridurre il rischio di influenze da parte delle organizzazioni criminali sull'elettorato. Per quanto attiene alla proposta di testo in esame esprime forti perplessità sulla reale possibilità da parte del candidato di sapere se i diversi soggetti con i quali entra in contatto in occasione di campagna elettorale siano sottoposti a misure di sorveglianza, come invece sembrerebbero presupporre le proposte abbinate nonché la proposta di testo unificato. In alcuni casi può accadere che un candidato abbia dei rapporti con un soggetto conosciuto nel passato quando ancora non era stato sottoposto a misure di prevenzione, delle quali successivamente non ne ha

avuto notizia. Ritiene inoltre che dalla formulazione della proposta di testo unificato ed, in particolare, dall'omesso riferimento a procedimenti di decadenza dall'elezione istaurati presso la Camera o il Senato, sembrerebbe che la nuova normativa non si applichi alle elezioni politiche, bensì alle sole elezioni amministrative. Inoltre ritiene che il candidato che si sia avvalso dell'attività di propaganda elettorale da parte di un soggetto sottoposto a misure di prevenzione debba essere sanzionato non dall'ineleggibilità, come previsto dall'articolo 3 della proposta di testo unificato bensì dalla incandidabilità. Altra questione sulla quale invita la Commissione a riflettere è quella della mancata previsione di un reato nei confronti del candidato che si sia avvalso della predetta attività, rilevando come l'articolo 3, prevedendo la sua ineleggibilità, finisca nel sancire una sanzione accessoria interdittiva senza prevedere un reato al quale riferirla. Una volta prevista la nuova figura di reato si dovrà stabilire anche il momento nel quale possa essere applicata la sanzione della incandidabilità, stabilendo se ciò debba avvenire già prima che la sentenza sia passata in giudicato.

Conclude sottolineando da un lato la necessità di migliorare la proposta di testo unificato in esame e, dall'altro, l'esigenza di approvare la nuova normativa in tempo utile affinché possa trovare applicazione già in occasione delle prossime elezioni regionali.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) in primo luogo ringrazia la Commissione per il lavoro svolto auspicando che questo possa portare ad una approvazione in tempi brevissimi della legge volta a sancire finalmente il principio secondo cui un soggetto sottoposto a misure di prevenzione non possa svolgere campagna elettorale. Come dimostra la circostanza che gran parte dei firmatari delle proposte di legge in esame siano stati eletti in Calabria, l'approvazione della predetta legge servirebbe a combattere un fenomeno che è presente specialmente in quei territori ove è forte la presenza della criminalità

organizzata. Auspica pertanto che ciò possa avvenire già in vista delle prossime elezioni regionali. Tutto ciò naturalmente non significa che la proposta di testo unificato non possa essere migliorata, anche se ritiene che alcune delle perplessità emerse, come ad esempio quella relativa alla sanzione della ineleggibilità, non siano fondate. Ciò che potrebbe essere approfondito è piuttosto la nozione di campagna elettorale valutando, ad esempio, l'opportunità di applicare integralmente la nozione di essa sancita dalla legge, secondo la quale questa deve essere circoscritta ai 30 giorni precedenti dalle elezioni. Conclude invitando la Commissione ad approvare, eventualmente in sede legislativa, un testo unificato che sia condiviso e che non si presti a strumentalizzazioni.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) pur ritenendo che la proposta di testo unificato del relatore abbia già superato alcune delle perplessità emerse nel corso dell'esame preliminare, ritiene che la Commissione debba ulteriormente apportare delle modifiche ad esso al fine di evitare delle strumentalizzazioni che, alla luce della attuale formulazione della proposta di testo unificato, sarebbero ancora possibili. Prima di proseguire nell'esame della proposta di testo unificato ritiene che sarebbe utile acquisire i dati relativi al numero dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione per poi valutare la reale portata applicativa del testo che si intenderebbe approvare.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'approvazione di un testo unificato volto a sancire il principio secondo cui un soggetto sottoposto a misura di prevenzione non possa svolgere campagna elettorale sia un segnale di civiltà giuridica a prescindere dai dati numerici richiesti dall'onorevole Follegot. Per quanto attiene alla formulazione della proposta di testo unificato condivide le perplessità sulla sanzione dell'ineleggibilità prevista nei confronti del candidato che volontariamente si sia avvalso del sostegno elettorale di una persona sottoposta a misura di preven-

zione, ritenendo che in tal caso sarebbe più opportuno prevedere la sanzione dell'incandidabilità una volta che l'elezione sia stata dichiarata nulla. A tale proposito ricorda che l'ineleggibilità può essere rimossa *ex post*, mentre nel caso in esame tale evenienza dovrebbe essere esclusa. Esprime delle perplessità anche sulla qualificazione della campagna elettorale quale complesso coordinato di attività di propaganda elettorale, ritenendo più opportuno fare riferimento alla consolidata nozione giurisprudenziale di campagna elettorale. In caso contrario, vi sarebbe anche il rischio di non applicare la nuova normativa a dei comportamenti che secondo la giurisprudenza rientrano nella nozione di campagna elettorale pur non concretizzandosi in un complesso coordinato di attività di propaganda elettorale. Conclude auspicando una rapida approvazione di un testo condiviso tra tutte le forze politiche.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime taluni rilievi di carattere tecnico sulla proposta di testo unificato del relatore. Osserva, in particolare, che sarebbe opportuno verificare la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, che non tengono conto delle modifiche apportate alla legge n. 575 del 1965 dalla legge n. 94 del 2009. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno sopprimere le parole « complesso coordinato », essendo sufficiente il riferimento alle « attività di propaganda elettorale ». Con riferimento all'articolo 3, rileva che, non essendo stata prevista dal testo la punibilità sotto il profilo penale del candidato, la previsione di una misura interdittiva, quale l'ineleggibilità, appare in contrasto con i principi generali.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, ringrazia il rappresentante del Governo e tutti i colleghi sin qui intervenuti per la sensibilità e l'interesse dimostrati nei confronti di una tematica estremamente delicata e complessa. Si riserva quindi di presentare in tempi brevi una nuova proposta di testo unificato, che, pur senza stravolgere il significato e l'impianto della disciplina in

esame, terrà conto di tutte le preziose segnalazioni nel frattempo pervenute, con particolare riferimento a quella relativa al carattere accessorio della misura interdittiva di cui all'articolo 3. Sarà quindi necessario reintrodurre la punibilità del candidato, costruendo una fattispecie che dovrà essere estremamente chiara e determinata.

Antonino LO PRESTI (PdL) sottolinea come la costruzione di una fattispecie penale che sanzioni la condotta del candidato sia questione estremamente delicata. In primo luogo ritiene che non possa essere sufficiente la condotta di chi si limita a chiedere il voto ad un sorvegliato speciale, essendo necessario un coinvolgimento ben più ampio nelle attività di propaganda elettorale. In secondo luogo ritiene indispensabile che la predetta condotta sia posta in essere consapevolmente. Il che implica che il soggetto coinvolto nell'organizzazione per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale sia in una condizione oggettivamente conoscibile dal candidato. A tal fine è necessario, appunto, che quest'ultimo sia quanto meno un soggetto destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale o di una sentenza di condanna in primo grado, mentre non potrebbe trattarsi di un mero « indiziato ». Una fattispecie costruita intorno alla mera condizione di indiziato del soggetto al quale il candidato si rivolga, anche ove il candidato ne fosse a conoscenza, sarebbe oggetto di facili strumentalizzazioni.

Donatella FERRANTI (PD) condivide il rilievo del rappresentante del Governo sull'articolo 3, ritenendo necessaria l'individuazione di una condotta penalmente rilevante del candidato. Ritiene condivisibile, peraltro, anche l'osservazione dell'onorevole Lo Presti, poiché la predetta condotta non può consistere nella mera richiesta del voto, essendo necessario che il candidato solleciti e contratti il coinvolgimento del soggetto nell'organizzazione finalizzata allo svolgimento di attività elettorali. È inoltre indispensabile che il can-

didato sia consapevole della condizione delle persone alle quali si è rivolto.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide la centralità della consapevolezza del candidato in ordine alla qualità del soggetti ai quali si rivolge, ma ritiene che tali soggetti possano essere anche dei semplici indiziati.

Antonino LO PRESTI (PdL) non condivide il rilievo del rappresentante del Governo, secondo il quale la fattispecie di reato potrebbe integrarsi anche qualora un semplice « indiziato » fosse coinvolto nell'attività elettorale. Osserva infatti come la condizione di indiziato solo in alcuni casi sia conoscibile e come, in ogni caso, la relativa verifica sia in concreto molto difficile, soprattutto quando il candidato si avvale della collaborazione di centinaia di persone distribuite su un territorio particolarmente ampio. Vi è poi da chiedersi se la semplice condizione di indiziato, che può essere acquisita anche in conseguenza di una denuncia anonima, sia idonea a giustificare il divieto per il soggetto di collaborare allo svolgimento di attività elettorale.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, ritiene che talune delle preoccupazioni emerse nel corso del dibattito possano essere superate tenendo conto del titolo del provvedimento che, nel definire l'ambito di applicazione della disciplina, si riferisce esplicitamente ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Nella nuova proposta di testo unificato saranno, in ogni caso, apportati i correttivi necessari per addvenire ad una soluzione condivisa, anche sotto il profilo della costruzione di una fattispecie penale che sanzioni la condotta del candidato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2009.

Enrico COSTA (PdL), ribadendo quanto già espresso nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 10 settembre scorso, sottolinea l'opportunità di approfondire ulteriormente le diverse tematiche connesse all'introduzione nell'ordinamento di un provvedimento in materia di omofobia. A tale proposito potrebbero svolgersi anche delle ulteriori audizioni prima di procedere all'adozione di un testo unificato.

Donatella FERRANTI (PD) avverte che il suo gruppo, in vista della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo che si svolgerà oggi per definire il calendario di settembre ed il programma di ottobre dei lavori dell'Assemblea, ha chiesto che i provvedimenti in materia di omofobia siano quanto prima posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quota opposizione. Ciò significa che, qualora venisse accolta tale richiesta, la Commissione dovrà proseguire l'esame dei predetti provvedimenti senza alcun indugio.

Enrico COSTA (PdL), replicando all'onorevole Ferranti, sottolinea come la sua proposta di approfondire ulteriormente le questioni relative alla proposta di testo unificato in esame non abbiano alcun intento ostruzionistico. Pertanto, qualora i provvedimenti in materia di omofobia dovessero essere posti nel calendario o nel programma dell'Assemblea il suo gruppo porterà il proprio contributo affinché la Commissione possa approvare in tempi

utili un testo in materia di omofobia nel rispetto dei principi costituzionali nonché dei principi generali in materia penale.

Roberto RAO (UdC) sottolinea come, ferma restando la necessità di garantire a tutti, indiscriminatamente, i diritti fondamentali, unitamente alla stigmatizzazione sul piano sociale dell'omofobia e della transfobia, l'Unione di Centro non ritenga opportuno il riferimento all'identità di genere ed all'orientamento sessuale nel testo unificato proposto dal relatore, che apporta alcune integrazioni alle norme che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Precisa quindi che, per quanto il suo gruppo sia il primo a voler garantire la massima tutela a favore della dignità della persona contro ogni forma di discriminazione, ma intende discostarsi dal dettato dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale: ritenere che l'identità di genere possa essere inclusa nella nozione di distinzione di sesso equivale a porsi al di fuori dalla norma suddetta. In altri termini, la differenza sessuale è biologicamente riconducibile, senza margini per discussioni, in tal caso necessariamente fuorvianti, all'incontestabile dato biologico della distinzione tra uomo e donna. Aprirebbe il campo ad una inaccettabile spirale degenerativa dei principi e dei fondamenti della nostra società e della nostra cultura l'ammissione che la differenza sessuale sarebbe dovuta alle influenze culturali o a un orientamento, cioè ad una interpretazione soggettiva del desiderio sessuale, e pertanto, potrebbe cambiare nella stessa persona e nei diversi periodi della vita. Il concetto di genere riferisce della differenza tra un uomo ed una donna. L'identità di genere si caratterizza invece come una auto valutazione individuale sulla (propria) sessualità. Fare propri i contenuti dell'ideologia di genere significa contrastare inesorabilmente i concetti più ampi, ma evidentemente correlati, della famiglia fondata sul matrimonio e la generale visione « naturale » dell'affettività e della sessualità.

Nello specifico, risulta evidente la non chiara determinazione concettuale del significato dei termini. Nella misura in cui si volessero usare tali espressioni si dovrebbe infatti specificare in quale significato vengono introdotte. Se si vogliono impedire discriminazioni in relazione al sesso, « identità di genere » andrebbe sostituita con « differenza sessuale uomo/donna », dal momento che l'uso della locuzione « identità di genere » può anche essere riferita alla transessualità, intersessualità e allo stato di transgender. Tale ulteriore riferimento avrebbe implicazioni giuridiche: se non si devono discriminare anche intersessuali e transgender ne conseguirebbe la inevitabilità di una previsione legislativa ad hoc, cioè a favore della possibilità di riconoscimento dello stato intersessuale e transgender. Se si intende indicare la discriminazione di omosessuali, « orientamento sessuale » andrebbe sostituito con « omosessualità », in quanto « orientamento sessuale » indica ogni « tendenza sessuale » dunque anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale.

Il provvedimento, inoltre, vietando genericamente la discriminazione basata sulla identità di genere e sull'orientamento sessuale, potrebbe causare intolleranza nei confronti di chi, su basi etiche o religiose, ritiene doveroso difendere la rilevanza della natura per il diritto, ossia della differenza sessuale uomo/donna, rispetto alla scelta della identità di genere, intesa come scelta della volontà sulla natura, e la complementarietà eterosessuale, rispetto ad altre scelte sessuali, quale condizione indispensabile della identità antropologica e della socialità; oltretutto, non essendo possibile un preciso accertamento dell'autentico movente che spinge alla violenza, ne conseguirebbe che chi subisce violenza, presumibilmente per le motivazioni sopra esposte, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto alla vittima di violenza tout court, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, dovrebbe risultare chiaro a tutti che la norma, nella sua attuale formulazione, rischia di diventare affermazione della libertà sessuale nelle scelte individuali e relazionali, aprendo ad una vera e propria « liberalizzazione » di comportamenti in modo relativisticamente equivalente ed indifferente.

Per questo, si augura che, così come avvenuto per lo *stalking* e la violenza sessuale, possa ancora svilupparsi in Commissione un costruttivo confronto bipartisan, finalizzato alla stesura di un testo che possa superare i gravi limiti precedentemente illustrati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C. 1076 Sarubbi e C. 2675 Governo (*Seguito esame e rinvio*)

20

SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C. 1076 Sarubbi e C. 2675 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 21 luglio 2009.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, comunica che il 5 agosto scorso il Governo ha presentato il preannunciato disegno di legge C. 2675 recante disposizioni su materia analoga alla proposta di legge C. 1076, cui è stato abbinato. Nel-

l'illustrare il disegno di legge C. 2675, segnala che esso reca nel titolo il riferimento a modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, relativa all'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, al fine di estendere le disposizioni della predetta legge ai residui bellici esplosivi. In particolare, sottolinea che l'articolo 3 del disegno di legge amplia le finalità del Fondo per lo sminamento umanitario, istituito dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, all'interno dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, modificandone la denominazione in « Fondo per lo sminamento umanitario e per la bonifica di aree con residui bellici esplosivi ». A seguito della novella apportata con il disegno di legge in esame, il nuovo testo dell'articolo 1 della citata legge n. 58 del 2001 verrebbe a disporre che il Fondo provvede ad effettuare campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio e di residui bellici esplosivi; censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residui bellici esplosivi; assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica; ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la

presenza di mine; sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; infine, sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.

Quanto alla dotazione del Fondo, definita nella tabella C della legge finanziaria, pari a 2.179.000 euro per il 2008, sottolinea che essa è stata completamente azzerata dall'articolo 60, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pertanto, gli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge in esame, pari a 15.000 euro annui, non sono posti a carico del Fondo ma sono individuati mediante una riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994. A tal proposito, preannuncia la presentazione presso l'Assemblea di un ordine del giorno Con riferimento al menzionato ampliamento del « Fondo per lo sminamento umanitario », ritiene doveroso sottolineare la necessità che, alla luce delle nuove competenze attribuite, sia garantita un'adeguata copertura finanziaria e che a tale fine,

potrebbe essere opportuna la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno.

In considerazione di quanto finora illustrato, considerata la maggiore ampiezza del provvedimento di iniziativa governativa rispetto alla proposta di legge C. 1076, propone che esso sia adottato quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Gianpaolo DOZZO (LNP), nel condividere, anche a nome del suo gruppo, la proposta del relatore in merito all'adozione del disegno di legge C. 2675 come testo base per il seguito dell'esame, concorda altresì sull'opportunità di presentare nelle successive fasi di esame un ordine del giorno volto ad incrementare le risorse finanziarie da destinare al Fondo.

La Commissione delibera quindi di adottare il disegno di legge C. 2675 come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 13.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.45 alle 12.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	30

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea per l'anno 2009, è stato esaminato dalla Commissione bilan-

cio, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2009. In quella occasione la Commissione ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo base, formulando due condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorda che le condizioni erano volte, in primo luogo, a prevedere, all'articolo 8, comma 3, che i decreti legislativi per l'attuazione di decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale fossero adottati anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *d*), che rispettivamente dispongono che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative e che alle eventuali spese non contemplate da leggi vigenti si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Inoltre si chiedeva di modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera *b*) del predetto comma 3 dell'articolo 8, al fine di prevedere che le autorità amministrative svol-

gono i compiti relativi al punto di contatto ivi previsto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato. Segnala che la Commissione di merito, nella seduta del 28 luglio 2009, ha concluso l'esame del provvedimento recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio ed apportando ulteriori modifiche. Con riferimento alle modificazioni recanti profili di carattere finanziario, si sofferma in primo luogo sull'articolo 7-septies, che, al comma 1, introduce modifiche ai principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). In particolare, al fine della promozione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, vengono previsti anche interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge n. 77 del 2006. Correlativamente viene integrato l'elenco delle misure di sostegno di cui al predetto articolo, prevedendosi la lettera aggiuntiva *d-bis*), che reca interventi volti alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale. Inoltre, al comma 2, lettera b), viene apportata una modifica al comma 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 77 del 2006, volta a prevedere che anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e non solo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, come attualmente previsto, designi tre componenti della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali. Al riguardo, segnala in primo luogo che la delega prevista dal suddetto articolo 15, comma 1, lettera a), della legge comunitaria 2008 è provvista di una clausola di invarianza finanziaria. Ritiene quindi opportuno che

il Governo chiarisca se l'ampliamento del criterio direttivo di cui alla precedente lettera a) possa pregiudicare l'efficacia della predetta clausola d'invarianza. Con riferimento alle modifiche all'articolo 4 della legge n. 77 del 2006, osserva che gli interventi ivi previsti recati dalle lettere da a) a d) presentavano una quantificazione e una copertura dei relativi oneri con riferimento al triennio 2006-2008. La medesima norma rimanda, a decorrere dall'anno 2009, la copertura dei relativi oneri a valere sulla tabella C allegata alla legge finanziaria. Considerato che gli interventi di cui alla nuova lettera *d-bis*) non recano né una quantificazione di oneri, né una clausola di copertura, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i predetti interventi siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. In caso affermativo – oltre all'esigenza di quantificare gli stessi – il Governo dovrebbe indicare le risorse da utilizzare a fini di copertura, posto che non sembrerebbe corretto utilizzare a tal fine le risorse già stanziare dalla tabella C della legge finanziaria per il 2009, considerato che a legislazione vigente le stesse sono state quantificate unicamente per gli interventi di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 4 della legge n. 77 del 2006. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se la previsione per cui anche al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali spetta il diritto di designare tre componenti della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO, possa comportare l'ampliamento dei numeri dei componenti della medesima Commissione, peraltro non specificati dall'articolo 5 della legge n. 77 del 2006, con eventuali effetti negativi per la finanza pubblica. Ricorda comunque che lo stesso articolo 5, al comma 2, specifica che ai componenti della Commissione non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

Segnala, infine, che all'allegato A della presente legge comunitaria 2009 sono state aggiunte 5 nuove direttive da recepire, mentre una direttiva (la 2008/112/CE relativa alla classificazione, etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle mi-

sce) è stata spostata dall'allegato A all'allegato B del disegno di legge. All'elenco di cui all'allegato B sono state aggiunte altre 16 direttive comunitarie da recepire, mentre dal medesimo elenco è stata espunta la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che ha come termine di recepimento il 12 dicembre 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari che potrebbero scaturire dal recepimento delle suddette ulteriori direttive.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 8.2 presenta evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione e la copertura. Infatti l'emendamento prevede il recepimento della decisione quadro 2002/456/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al ministero della difesa che, tuttavia, non reca le necessarie disponibilità.

Chiede quindi chiarimenti su ulteriori proposte emendative. Segnala gli emendamenti 1.30, 1.32 e 1.31 che modificano l'allegato B recante le direttive da attuare mediante decreto legislativo, prevedendo l'inserimento delle direttive: 2008/115/CE al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 2009/48/CE, relativa alla sicurezza dei giocattoli; 2009/52/CE, relativa alle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che, nonostante l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), preveda che all'attuazione delle decisioni di cui all'articolo in esame si provvederà nell'ambito dei fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, dall'attuazione della proposta emendativa non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica. Segnala l'articolo aggiuntivo 6.030 che reca specifici criteri

direttivi per dare completa attuazione alla direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, già contenuta nell'allegato B. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Richiama poi l'articolo aggiuntivo 6.032 che prevede tra le altre cose che la classificazione delle carcasse di suini abbattuti mediante marchiatura o etichettatura sia effettuata ad opera di personale tecnico autorizzato dal Ministero delle politiche agricole. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala inoltre l'articolo aggiuntivo 6.033 che consente la cessione dei crediti inerenti le anticipazioni, effettuate dall'ISMEA, dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663 del 1995 della Commissione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala l'emendamento 7.31 che reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione delle seguenti direttive, già contenute nell'allegato B: 2009/28/CE per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; 2009/48/CE, sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra; 2009/31/CE stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che, nonostante l'esplicito richiamo all'applicazione dell'articolo 2 della legge comunitaria per il 2007 (legge n. 34 del 2008) che prevede che all'attuazione delle direttive si provvederà nell'ambito dei fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, dall'attuazione delle proposte emendative non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica. In ogni caso, segnala l'opportunità di fare riferimento agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge. Richiama l'articolo ag-

giuntivo 7-*octies*.030 che prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome si adoperino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli individuati dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ai livelli adeguati tenendo conto anche degli orientamenti comunitari in materia. Viene inoltre previsto che il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni utili per coordinare gli interventi in materia di protezione, gestione e utilizzazioni delle specie di uccelli individuati dalla predetta direttiva. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le attività in esame possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 7-*octies*.031 che reca disposizioni in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile, prevedendo, tra le altre cose, che le attività di controllo sulla commercializzazione delle uova e dei pulcini e la procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste siano svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale attività, fino all'individuazione dell'organo competente all'irrogazione delle sanzioni da parte dei suddetti enti, viene demandata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Conseguentemente viene abrogata la legge n. 356 del 1966 recante norme sulla produzione avicola, che disciplina la materia sulle quali incide la proposta emendativa in esame. In particolare ricorda che la legge n. 356 attribuisce la vigilanza sull'applicazione della stessa al Ministero dell'agricoltura, con la collaborazione delle autorità sanitarie per quanto di loro competenza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se l'attività di controllo da parte delle regioni e delle

province autonome possa comportare effetti finanziari negativi a carico dei medesimi enti.

Segnala l'articolo aggiuntivo 7-*octies*.033 che sostituisce l'articolo 36 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), recante una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Osserva in particolare che la proposta emendativa riproduce la clausola di invarianza prevista al comma 2 dell'articolo 36 della legge n. 88 del 2009 ma non anche il comma 3 dello stesso articolo 36 che, al fine di rafforzare l'operatività della clausola di invarianza, prevede che i relativi adempimenti sono svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di inserire tale previsione nell'articolo aggiuntivo in esame.

Richiama poi l'emendamento 8.1 che prevede il recepimento della decisione quadro 2002/456/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che, nonostante l'articolo 8 preveda che all'attuazione delle decisioni di cui all'articolo in esame si provvederà nell'ambito dei fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, dall'attuazione della proposta emendativa derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Segnala infine l'emendamento 8.30 che prevede che i decreti legislativi di cui all'articolo 8 attribuiscono il compito di dar luogo a scambi di informazioni con le autorità straniere non solo alle autorità amministrative esistenti, ma anche alle autorità giudiziarie. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se, anche tenuto conto della clausola di invarianza prevista dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 8, dall'attuazione

della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di poter predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

C. 624 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio il 14 luglio 2009, la quale, in quella occasione, ha espresso un parere favorevole sul testo in esame formulando un'osservazione volta a correggere il riferimento alla legge finanziaria per il 2009 previsto dall'articolo 12, comma 1 della proposta di legge. Segnala che la Commissione di merito, nella seduta del 22 luglio 2009, ha concluso l'esame del provvedimento apportando alcune modificazioni al testo volte a recepire le osservazioni, di natura meramente formale, formulate nei pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. Conseguentemente, osserva che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che alcune presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione e la copertura. Segnala in particolare l'emendamento 5.42, che sopprime la clausola di invarianza prevista dall'articolo 5. Segnala ancora l'emendamento 6.50, il quale modifica l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 per il progetto Ospedale Territorio senza dolore, aumentando di 100.000 euro la spesa dell'anno 2010, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze che, tuttavia, non reca le necessarie disponibilità. Ricorda poi l'emendamento 8.58, che sopprime la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 5 dell'articolo 8.

Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Richiama l'emendamento 1.34, che prevede che il programma di cura individuale di cui al comma 2 sia posto in essere avvalendosi di un'équipe multidisciplinare esperta in cura palliative e terapie del dolore, indipendentemente dall'età, dalla patologia, dal ruolo sociale e dal luogo dove vive la propria malattia; l'emendamento 1.58, che prevede, per il paziente di minore età, la garanzia dell'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore con strutture e reti dedicate; l'emendamento 2.53, che prefigura la costituzione di reti regionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, in luogo della rete nazionale articolata a livello regionale prevista dall'articolo 5; l'emendamento 3.53, che attribuisce alle linee guida da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni il compito di creare in ogni regione e provincia autonoma una rete di cure palliative capace di garantire livelli essenziali di assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale, nonché di creare reti assistenziali di cure palliative pediatriche in tutte le regioni. Segnala poi l'emendamento 4.58, che estende l'applicazione delle disposizioni in materia di

campagne informative, formazione e aggiornamento del personale e relative all'Osservatorio nazionale permanente di cui agli articoli 4, 8 e 9, anche alla terapia del dolore post-operatorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 e 9 e della clausola di invarianza di cui all'articolo 8 a far fronte all'estensione dell'ambito applicativo previsto dalla disposizione. Segnala ancora gli emendamenti 5.27 e 5.62, che modificano l'articolo 5 prevedendo che sia la Rete nazionale per le cure palliative che le reti regionali, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie, prevedano l'effettiva presa in carico del malato da parte del Servizio sanitario nazionale e la continuità della sua assistenza. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, anche in considerazione della clausola di invarianza prevista dal comma 3 dell'articolo 5, dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Richiama poi l'emendamento 5.57, che modifica l'articolo 5 prevedendo che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuova l'istituzione, anziché l'attivazione, della Rete nazionale per le cure palliative e che il decreto preveda l'articolazione della rete all'interno di ciascuna regione secondo modalità individuate a livello regionale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, anche in considerazione della clausola di invarianza prevista dal comma 3 dell'articolo 5, dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Segnala poi l'emendamento 5.67, che modifica l'articolo 5, comma 2, prevedendo la costituzione di reti regionali, anziché di una rete nazionale articolata a livello regionale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, anche in considerazione della clausola di invarianza prevista dal comma 3 dell'articolo 5, dall'attuazione della proposta emendativa

possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Richiama poi gli emendamenti 5.65 e 5.53, che prevedono reti regionali e strutture dedicate per la terapia del dolore e le cure palliative relative all'età pediatrica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, anche in considerazione della clausola di invarianza prevista dal comma 3 dell'articolo 5, dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Segnala poi l'emendamento 8.51, che prevede che i percorsi formativi in materia di cure palliative che dovranno essere disciplinati nei loro criteri generali con decreto ministeriale debbano comprendere anche un adeguato tirocinio pratico da svolgersi nelle sedi ospedaliere dove viene erogata la medicina palliativa; l'emendamento 8.54, che prevede che i decreti ministeriali previsti dall'articolo 8 debbano, tra l'altro, individuare anche le modalità per incentivare la ricerca nell'ambito delle cure palliative e della terapia contro il dolore; l'emendamento 8.59, che prevede che con l'Accordo di cui all'articolo 5, comma 2, siano definite le modalità per il riconoscimento per il titolo di palliativista a determinate categorie di dirigenti medici e l'emendamento 8.57, che prevede che i percorsi formativi per i volontari che operano nella rete per le cure palliative da definire in sede di conferenza Stato-Regioni debbano avere carattere gratuito. Con riferimento a tali emendamenti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le previsioni negli stessi contenuti possano determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, anche alla luce della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 8. Chiede poi chiarimenti anche sull'emendamento 9.53 che prevede la creazione di collegamenti tra l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 9 ed eventuali osservatori analoghi costituiti all'estero. Si sofferma quindi sull'emendamento 12.51, che incrementa da 50 a 200 milioni la quota del fondo per le esigenze del settore sanitario, istituito a partire dal 2010 dal decreto-legge n. 78

del 2009, da destinare alle cure palliative. Al riguardo, tenuto conto del fatto che non risulta adottato il decreto di ripartizione del Fondo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'incremento delle risorse da destinare alle cure palliative non pregiudica interventi già programmati a legislazione vigente. Segnala infine l'emendamento 12.52, che innalza da 100 a 150 milioni la quota minima del Fondo sanitario da destinare annualmente alla realizzazione delle finalità del provvedimento. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità di innalzare la predetta quota senza pregiudicare gli altri interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo sanitario.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con il relatore in ordine all'assenza di profili problematici di carattere finanziario del testo del provvedimento. Concorde pure con il relatore sulla valutazione compiuta sugli emendamenti 5.42, 6.50 e 8.58 ed esprime quindi parere contrario sugli stessi. Rileva poi che le proposte emendative su cui il relatore ha richiesto chiarimenti appaiono tutte suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura ed esprime conseguentemente parere contrario. Rileva poi la necessità di compiere approfondimenti in ordine agli effetti finanziari degli emendamenti 2.100, 3.101, 9.100, 9.101, 9.102 e 9.103.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea sul provvedimento, ritiene che la Commissione si debba esprimere comunque sul testo del provvedimento e sugli emendamenti sui quali il rappresentante del Governo ha già espresso il proprio parere, rinviando l'espressione del parere sugli emendamenti 2.100, 3.101, 9.100, 9.101, 9.102 e 9.103 a quando la Commissione potrà acquisire sugli stessi gli elementi di approfondimento richiamati dal rappresentante del Governo.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 624 e abb.-A, recante Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.34, 1.58, 2.53, 3.53, 4.58, 5.27, 5.42, 5.53, 5.57, 5.62, 5.65, 5.67, 6.50, 8.51, 8.54, 8.57, 8.58, 8.59, 9.53, 12.51 e 12.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 3.100, 7.100, 8.100, 10.100, 10.101, 10.102 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

C. 624 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al testo del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il nuovo emendamento 5.100 della Commissione. L'emendamento riformula l'emendamento 5.65, su cui la Commissione ha espresso parere contrario, nel senso di prevedere

che l'intesa prevista dall'articolo 5 tenga anche conto dei requisiti in all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 giugno del 2007, per quel che concerne le cure palliative in età pediatrica.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che l'emendamento 5.100 non presenta profili problematici di carattere finanziario. Segnala poi che anche gli emendamenti 2.100, 3.101, 9.100, 9.101, 9.102 e 9.103, su cui aveva richiesto di sospendere il parere, non presentano, in base agli approfondimenti compiuti, profili problematici di carattere finanziario.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.100, 3.101, 5.100, 9.100, 9.101, 9.102, 9.103 ».

La seduta termina alle 15.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 31

AUDIZIONI

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizio SACCOMANNI, *Direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Marco CAUSI (PD), Francesco BARBATO (IdV), Alberto FLUVI (PD), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Fabrizio SACCOMANNI, *Direttore generale della Banca d'Italia*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, formula un'ulteriore domanda alla quale risponde Fabrizio SACCOMANNI, *Direttore generale della Banca d'Italia*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Saccomanni per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...

32

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 settembre 2009.

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769
Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi,
C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610
Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C.
2280 Goisis.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
10.45 alle 12.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 33

INTERROGAZIONI:

5-01039 Tommaso Foti: classificazione come area industriale di una frazione di territorio del comune di Cadelbosco di Sopra 35

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 36

5-01201 Lanzarin: stanziamento di risorse per la messa in sicurezza e la bonifica di un sito inquinato a Tezze sul Brenta 35

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 40

5-01599 Zamparutti ed altri: rispetto degli obblighi di corretta informazione pubblicitaria sui consumi e sulle emissioni di CO₂ nelle autovetture 35

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 42

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 settembre 2009, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo settembre-ottobre 2009:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2009

Settembre 2009

Sede referente:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposi-

zioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Commissioni riunite V e VIII) C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualficazione e recupero dei centri storici C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione

della qualità dell'edilizia residenziale C. 1952 Guido Dussin.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi C. 2423 Polledri.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio C. 2441 Pili.

Atti comunitari:

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo (COM2009)147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009)304 definitivo).

Indagini conoscitive:

Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizioni previste nel programma.

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

Ottobre 2009

Sede referente:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*) C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualificazione e recupero dei centri storici C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale C. 1952 Guido Dussin.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi C. 2423 Polledri.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio C. 2441 Pili.

Atti comunitari:

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo (COM2009)147 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009)304 definitivo).

Indagini conoscitive:

Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizioni previste nel programma.

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'Ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.20.

5-01039 Tommaso Foti: classificazione come area industriale di una frazione di territorio del comune di Cadelbosco di Sopra.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta, dalla quale emerge, a suo avviso, chiaramente, che la vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo può ben essere qualificata come un « affare di famiglia ».

5-01201 Lanzarin: stanziamento di risorse per la messa in sicurezza e la bonifica di un sito inquinato a Tezze sul Brenta.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela LANZARIN (LNP), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita sul caso specifico, sottolinea che alla base del proprio atto di sindacato ispettivo vi era anche la volontà di porre all'attenzione del Governo e della pubblica opinione la questione generale dei numerosi siti industriali oggetto di gravi fenomeni di inquinamento nei decenni scorsi e venuti alla luce solo di recente, in concomitanza con la dismissione delle vecchie attività industriali. Ritiene che si tratti di una questione grave, non solo sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, ma anche sotto il profilo della onerosità per i bilanci degli enti locali delle operazioni necessarie alla caratterizzazione dei siti inquinati e alla loro bonifica. Conclude, pertanto, formulando l'auspicio che, a partire dal caso concreto oggetto della propria interrogazione, il Governo operi in ogni sede affinché siano aumentate e meglio distribuite le risorse statali e regionali indispensabili per lo svolgimento delle citate operazioni di caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati.

5-01599 Zamparutti ed altri: rispetto degli obblighi di corretta informazione pubblicitaria sui consumi e sulle emissioni di CO₂ nelle autovetture.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta, della quale si dichiara soddisfatta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01039 Tommaso Foti: classificazione come area industriale di una frazione di territorio del comune di Cadelbosco di Sopra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01039 presentata dall'onorevole Foti e riguardante la classificazione di nuove aree industriali presso il Comune di Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, è utile premettere che da verifiche effettuate sulla cartografia del Piano di assetto idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, sentita sull'argomento anche la stessa autorità, è emerso che tale area risulta situata in posizione esterna al sistema di arginature maestre del torrente Crostolo e, quindi, esterna alle cosiddette fasce « A » e « B », rispettivamente fascia di deflusso della piena e fascia di esondazione, individuate dal Piano di assetto idrogeologico.

Si tratta, pertanto, di un'area ubicata all'interno della cosiddetta fascia « C », area di esondazione per piena catastrofica, dove, peraltro, nel caso in specie ricade anche gran parte dell'abitato comunale, per le quali le « Norme di attuazione » del Piano di assetto idrogeologico prescrivono, tra l'altro, che: « Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per territori ricadenti in fascia C ».

Ciò detto, sulla scorta di quanto comunicato dal Comune di Cadelbosco di Sopra e dagli altri enti locali interessati, si fa presente che l'area oggetto dell'interrogazione ricade nel settore sudoccidentale del Comune e, più precisamente, è collocata in fregio all'argine destro del torrente Crostolo.

I terreni investiti dalla nuova direttrice di espansione produttiva prevista nel Piano Strutturale Comunale, adottato con D.C.C. n. 58 del 24 novembre 2008, in quanto confinanti con l'argine destro del Torrente Crostolo, corso d'acqua pubblico, rientrano in parte nelle fasce laterali ai corsi d'acqua pubblici nelle quali, in base alla legge Galasso, al Piano territoriale paesistico regionale, al Piano territoriale di coordinamento provinciale vigente e al Piano per l'assetto idrogeologico, i processi di nuova urbanizzazione devono ottenere l'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.

Per altro verso, l'ambito, in base agli studi svolti per la formazione del Piano Strutturale Comunale, non risulta interessato da particolari rischi di esondabilità e le trasformazioni previste nella nuova strumentazione urbanistica comunale, sottoposte a specifici studi di fattibilità idraulica, geologico-sismica ed ambientale, risultano, a determinate condizioni, sostenibili, anche perché, sia nel Piano territoriale paesistico regionale, vigente dal 1993, sia nel Piano territoriale di coordinamento provinciale, vigente dal 1999, sia, infine, nel Piano per l'assetto idrogeologico, le aree coinvolte dall'ambito produttivo di Piano Strutturale Comunale « AP5 – ambito per aree produttive ecologicamente attrezzate di rilievo sovracomunale », non risultano interessate dai vincoli alle trasformazioni proprie delle « Zone di tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua », di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 47 del 1978 modificata ed integrata.

Nella formazione del Piano strutturale comunale, sono state osservate le procedure ed i contenuti tecnici richiesti dalla legge urbanistica della Regione Emilia Romagna n. 20 del 2000 e nel percorso formativo di questi, le Giunte comunali che si sono succedute dagli inizi degli anni 2000, fase di avvio del processo di piano, hanno svolto incontri con i soggetti preposti al governo del territorio. Fra questi i comuni confinanti, la Provincia di Reggio Emilia, il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia competente per territorio, gli Enti gestori dei servizi a rete, tra cui ENIA Spa alla quale è demandata la gestione del reticolo di fognatura, la erogazione del servizio di acqua potabile e la raccolta dei rifiuti.

Nella formazione del quadro conoscitivo propedeutico alla stesura del documento preliminare, con allegato Schema di assetto di piano strutturale comunale, si sono svolte tutte le indagini di natura urbanistica ed ambientale e di natura socioeconomica che la legge richiede e si sono prodotti degli specifici approfondimenti proprio in relazione: al sistema delle acque superficiali e alle criticità presenti nello stato di fatto; alla caratterizzazione geologico-sismica del territorio da pianificare; alla individuazione delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche-ambientali e storico-culturali presenti; ai vincoli sovraordinati, derivanti dalle vigenti leggi in materia, dal PAI, dal Piano territoriale paesistico regionale e dal Piano territoriale di coordinamento provinciale.

Con quest'ultimo strumento, il percorso di formazione del Piano strutturale comunale si è svolto negli ultimi anni in parallelo, essendo coinciso con la redazione della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Reggio Emilia, adottata il 6 novembre 2008, cioè pochi giorni prima dell'adozione del Piano strutturale comunale di Cadelbosco di Sopra.

I verbali delle Conferenze di pianificazione, cui sono stati invitati tutti i soggetti previsti dalla legge urbanistica regionale, tra i quali anche l'Autorità di Bacino del fiume Po e l'Agenzia interregionale del

Fiume Po – AIPO, e alle quali hanno partecipato, tra gli altri, la Provincia di Reggio Emilia; la Bonifica competente; i rappresentanti di ARPA; AUSL; ENIA Spa; Istituto per i beni culturali della Regione Emilia Romagna, testimoniano come il Quadro conoscitivo, il Documento preliminare e lo Schema di piano strutturale comunale siano stati condivisi, al punto che il Documento conclusivo e l'accordo di pianificazione conseguente hanno consentito all'Amministrazione Comunale, che ha recepito i contributi emersi nelle sedute della Conferenza di Pianificazione, di andare all'adozione di un Piano strutturale comunale sostanzialmente adeguato anche alla Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Reggio Emilia, adottato il 6 novembre 2008.

In relazione alla specifica area produttiva oggetto di interrogazione, Ambito « AP5 » del piano strutturale Comunale nel frattempo adottato, va evidenziato che:

a) le aree investite dall'ambito produttivo sono state studiate preventivamente, come tutto il restante territorio comunale, dal punto di vista paesaggistico e della criticità idraulica;

b) le stesse aree sono state oggetto di specifico studio geologico-ambientale e sismico;

In particolare, i competenti Uffici del Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia, proprio in relazione alla opportunità di risolvere al meglio le criticità idrauliche che il territorio comunale presenta, criticità che sono state opportunamente evidenziate nella specifica carta tematica dal titolo « Sintesi delle criticità idrauliche » TAV. AS1 redatta dallo « Studio Associato di ingegneria Gasparini » di Reggio Emilia, hanno predisposto lo « Studio idrologico e idraulico del reticolo artificiale di scolo consorziale » che coinvolge le aree oggetto di interrogazione. Dette aree, che sono parte di un più vasto ambito agricolo posto tra la strada di grande comunicazione SP 358R (ex strada statale 358 recentemente razionalizzata) e

l'argine destro del torrente Crostolo, risultano utilizzate per colture agricole a rotazione, sono prive di vegetazione arborea di pregio, risultano interessate dal canale di Sesso, dalla Fossa Quartara e dal Cavo Barisello, che presentano delle criticità localizzate derivanti prevalentemente dagli eccessivi carichi idraulici che dal Comune di Reggio Emilia gravano sul Cavo Barisello, ma non risulta siano state interessate da allagamenti.

Allo scopo principalmente di migliorare la tenuta del sistema idraulico artificiale che caratterizza il settore sud del territorio comunale e di sgravare da rischi di esondabilità il centro abitato del Capoluogo e le aree a Nord dello stesso, l'individuazione dell'ambito produttivo APS, che praticamente confina con la zona produttiva consolidata del settore sud-est del centro abitato, è stata operata anche per la opportunità di localizzazione, sulle aree a verde pubblico di cessione del comparto, di una cassa di laminazione delle piene del Cavo Barisello e del Canale di Sesso provenienti dalla zona nord-est della città di Reggio Emilia.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente attinenti la scelta di pianificazione urbanistica, va evidenziato che la Coopsette, storicamente insediata nei territori reggiani di Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Campegine, fin dalla fase di avvio della formazione del Piano strutturale comunale ha fatto presente all'Amministrazione comunale la necessità di ampliare e/o delocalizzare lo stabilimento per la produzione di traversine ferroviarie in cemento ubicato all'incrocio tra la ex strada statale 63 e la strada est-ovest per Bagnolo in Piano, proprio di fronte alla scuola dell'infanzia e al centro della frazione di Zurco.

Detta richiesta combinata con la parallela necessità, emersa in sede di formazione del Quadro conoscitivo, di procedere alla riqualificazione dei centri urbani tramite l'individuazione di nuove aree produttive destinate prioritariamente alla delocalizzazione di quelle ubicate nei tessuti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale e in territorio agricolo,

hanno portato la Giunta comunale in carica agli inizi del 2000 alla decisione di prevedere, tra gli obiettivi strategici del Piano strutturale comunale allora in formazione, la localizzazione di un unico nuovo comparto produttivo di espansione e di prevedere invece per l'ambito produttivo in località Madonnina e per il settore produttivo posto a sud-est del capoluogo unicamente interventi di limitato ampliamento degli stabilimenti esistenti.

Per l'ubicazione del nuovo comparto produttivo si sono valutati dal punto di vista tecnico e della fattibilità diverse opzioni, quali:

1) l'ampliamento verso ovest delle aree produttive di Zurco dove sono insediate l'attuale stabilimento produttivo Coopsette ed una industria ceramica, servite dalla ex strada statale 63 che attraversa da Sud a Nord i principali centri abitati del Comune;

2) l'ampliamento verso nord-ovest del comparto produttivo della Madonnina, sempre gravante sulla ex strada statale 63, collocato a metà tra le frazioni di Zurco e Cadelbosco Sotto e posto a ridosso del Cavo Barisello ed il torrente Crostolo;

3) l'ampliamento del polo produttivo esistente a sud-ovest di Villa Argine lungo la provinciale per Bagnolo in Piano del tutto inadeguata a sopportare traffico pesante e per di più interessato dalla presenza di un'attività a rischio di incidente rilevante;

4) l'individuazione di un nuovo comparto nel settore nord del territorio comunale lungo la ex strada statale 63 di fronte all'area produttiva consolidata del PP4 derivata dalla trasformazione di allevamento intensivo dismesso posto a ridosso dell'Argine del Crostolo e per circa la metà ricadente in Zone di tutela ordinaria di laghi, bacini e corsi d'acqua del Piano territoriale paesistico regionale e del Piano territoriale di coordinamento provinciale;

5) l'individuazione di un nuovo comparto produttivo sulle aree agricole del

settore sudoccidentale del Capoluogo già servite da adeguata viabilità di scorrimento esistente ed in corso di razionalizzazione (variante alla ex strada statale 358 Castelnovo di Sotto-Reggio nell'Emilia e Autostrada del Sole A1: Variante della Lora per Campegine-Gattatico e Casello Autostradale di Campegine – Terre di Canossa) non interessate da vincoli sovraordinati e da condizioni fisico-ambientali che ne precludessero a priori la fattibilità.

Tutte le suddette opzioni localizzative sono state prospettate e discusse con il competente Assessorato alla pianificazione urbanistica della Provincia di Reggio nell'Emilia, che stava avviando il percorso di formazione della Variante generale al proprio Piano territoriale di coordinamento provinciale, con la competente Bonifica e con ENIA e successivamente la scelta effettuata nello Schema preliminare di Piano strutturale comunale (ubicazione di un nuovo comparto produttivo nel settore sud-ovest del territorio comunale) è stata portata nelle vie brevi alla verifica delle amministrazioni comunali confinanti, con particolare riferimento alla Giunta comunale di Castelnovo di Sotto, dal momento che tra le condizioni poste dalla Provincia per l'individuazione del nuovo comparto produttivo c'era quella di concertare con il Comune di Castelnovo di Sotto l'impegno politico-programmatico a non prevedere sul proprio territorio nel quale è localizzata la sede centrale amministrativa di Coopsette, ulteriori aree produttive per la delocalizzazione delle attività insediate a Cadelbosco.

Le scelte localizzative di massima per gli interventi produttivi operate dalla Giunta Comunale in carica nel periodo 2000/2005, dopo le opportune verifiche

tecniche e gli studi di sostenibilità ambientale richiesti dalla legge regionale n. 20 del 2000, sono state confermate dalla Giunta in carica che ha adottato il Piano strutturale comunale nel novembre 2008 con un percorso partecipato e trasparente nel pieno rispetto tanto delle procedure di legge quanto delle strategie, degli obiettivi e delle prescrizioni cogenti della pianificazione sovraordinata, tra cui in particolare la Variante generale al piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata il 6 novembre 2008 ed ora in fase di controdeduzioni alle osservazioni, come il Piano strutturale comunale di Cadelbosco di Sopra.

Per quanto riguarda le aree produttive nel Piano strutturale comunale, sono confermate: il comparto produttivo a sud del capoluogo attraversato dalla provinciale n. 63, il comparto in località Madonnina e quello in località Villa Argine, già previste nel previgente Piano regolatore generale.

Inoltre, la nuova pianificazione prevede l'inserimento di ulteriori tre aree produttive di « integrazione dell'esistente di rilievo comunale » per mq. 133.700 di superficie territoriale, una delle quali è prevista in località Madonnina (ambito AP4a) e le altre nel capoluogo (ambiti AP4b e AP4c). A tale proposito è bene sottolineare che le norme di attuazione del Piano strutturale comunale e le relative schede di normativa di ambito disciplinano le attività e le modalità d'intervento nelle suddette aree, favorendone l'integrazione con il contesto produttivo esistente.

Ad ogni buon fine, si sottolinea che il piano urbanistico di cui trattasi, in quanto solo adottato, è soggetto alla valutazione ambientale da parte della Giunta provinciale, autorità competente ai sensi del decreto legislativo n. 4 del 2008.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01201 Lanzarin: stanziamento di risorse
per la messa in sicurezza e la bonifica di un sito inquinato a
Tezze sul Brenta.**

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01201 presentata dagli onorevoli Lanzarin e Bitonci e riguardante la messa in sicurezza dell'area dell'ex industria Galvanica nel Comune di Tezze sul Brenta, si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito delle articolate attività connesse alla messa in sicurezza e la bonifica della falda idrica del comune di Tezze sul Brenta, oggetto di grave inquinamento ambientale, il 25 novembre 2008 è stato convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, il tavolo dei sottoscrittori dell'« Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche » (Regione Veneto, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), che ha approvato l'inserimento, nella sezione attuativa dell'Accordo di programma quadro, del primo stralcio di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e della falda in Comune di Tezze sul Brenta, per un importo di euro 5.930.000,00.

Tale importo è finanziato:

a) per euro 3.000.000,00 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) per euro 2.000.000,00 dalla Regione Veneto;

c) per euro 750.000,00 dall'ATO;

d) per euro 180.000,00 dalla Provincia di Vicenza.

Pertanto, il 15 dicembre 2008, la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente ha decretato l'impegno della somma di euro 3.000.000,00 a favore della Regione Veneto per la realizzazione delle opere relative al primo stralcio funzionale. Per il trasferimento di tali fondi è stata chiesta integrazione di cassa al Ministero dell'economia e finanze.

Riguardo all'individuazione di ulteriori finanziamenti, vi è il massimo impegno della Direzione competente per il reperimento di ulteriori risorse economiche.

Per quanto riguarda, infine, la convocazione di un Tavolo d'intesa istituzionale per decidere l'avvio del primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza o di bonifica, tale previsione è superata in quanto, come rappresentato dalla Regione Veneto, la conferenza di servizi del 27 gennaio 2009 ha già approvato il progetto preliminare di bonifica dell'area « ex Industria Galvanica P.M. » e l'attivazione di test pilota propedeutici alla stesura di un progetto definitivo, il quale dovrà prevedere la bonifica per stralci funzionali in base alla disponibilità dei finanziamenti. Attualmente è in corso di definizione la stesura di un disciplinare di gara per la progettazione dei test pilota e del progetto definitivo-esecutivo di bonifica.

Le previsioni in merito agli interventi da realizzare ed alle annualità di riferimento vedono:

1) nell'anno 2009 il rifacimento della barriera idraulica, l'esecuzione del test

pilota, della bonifica della pavimentazione del tetto e la gestione della barriera idraulica, per un importo pari a euro 1.486.000;

2) nell'anno 2010 l'esecuzione del progetto definitivo ed esecutivo, la bonifica della pavimentazione del tetto, la demolizione e bonifica dell'impianto di Depurazione della Galvanica P.M., la bonifica dell'area contaminata a confine della Galvanica P.M., la gestione della barriera

idraulica, per un importo pari a euro 1.939.000;

3) per l'anno 2011 l'inizio della bonifica della Galvanica P.M., le spese tecniche, le verifiche analitiche e la gestione della barriera idraulica), per un importo pari a euro 2.500.000;

4) nell'anno 2012 il Collaudo del 1° stralcio per un importo pari a euro 5.000.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01599 Zamparutti ed altri: rispetto degli obblighi di corretta informazione pubblicitaria sui consumi e sulle emissioni di CO₂ nelle autovetture.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01599 presentata dall'onorevole Zamparutti ed altri, dove si lamenta, nelle inserzioni pubblicitarie, la mancata informazione ai cittadini sui consumi e sulle emissioni di CO₂ dei modelli di autovetture poste in vendita, si rappresenta quanto segue.

Va chiarito, preliminarmente, che la direttiva 1999/94/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, prevede, nell'ambito di una strategia tesa a coinvolgere l'industria automobilistica nell'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica, legato al Protocollo di Kyoto sul cambiamento climatico, dei particolari obblighi di informazione da rendere al consumatore, di cui le inserzioni pubblicitarie sono solo una componente.

L'obbligo principale per gli Stati membri, dettato dalla predetta direttiva, è quello di pubblicare annualmente una guida al risparmio ed alle emissioni di CO₂ delle autovetture nuove, che deve essere posta dai rivenditori di automobili a disposizione dei consumatori che lo richiedono, nonché l'apposizione su tutti i modelli in vendita di apposite etichette con l'indicazione delle emissioni stesse. Analogamente, il dato deve essere presente su tutto il materiale promozionale distribuito al pubblico.

A tal proposito, ai sensi dell'articolo 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, sono previsti obblighi di vigilanza gravanti sulle Camere di Commercio. Il Ministero dello sviluppo economico,

ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, in sede di prima applicazione, ha svolto un monitoraggio dell'attività delle Camere di Commercio al fine di relazionare alla Commissione Europea, come puntualmente avvenuto negli anni 2004-2005, nonché è tenuto ad occuparsi della pubblicazione della guida, in collaborazione con i Ministeri dell'ambiente e dei trasporti.

Dal 2008 la guida viene regolarmente pubblicata e, con decreto interministeriale 1° luglio 2009, è stata approvata quella aggiornata al 30 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2009, supplemento ordinario n. 143.

Rispetto alla questione delle inserzioni pubblicitarie, stante quanto precede, è chiaro che il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico non hanno poteri, né obblighi di vigilanza diretta e di comminare sanzioni.

L'attività di monitoraggio ha riguardato, in passato, soprattutto l'osservanza degli obblighi da parte dei rivenditori di autovetture e nel periodo considerato molti di essi sono stati effettivamente sanzionati per la loro violazione.

Per evidenti motivi, non è possibile monitorare tutte le inserzioni pubblicitarie di automobili presenti nei quotidiani e nei periodici, sia a livello nazionale che locale, anche se viene sempre mantenuta una forte attenzione alla materia della pubblicità e alle eventuali violazioni dei relativi obblighi.

A titolo esemplificativo si segnala che nel novembre 2008 è pervenuto alla Ca-

mera di Commercio di Roma un esposto da parte di una associazione ambientalista, trasmesso per conoscenza anche agli uffici del Ministero dello sviluppo economico, circa presunte violazioni da parte di aziende, sia produttrici che venditrici di autovetture, per omissione o scarsa leggibilità dei dati su consumi ed emissioni negli annunci pubblicitari pubblicati. La Camera di Commercio, dopo l'istruttoria di competenza, ha sanzionato quattro aziende. Va peraltro segnalato che, a quanto accertato dal Ministero dello sviluppo economico, nessuna Camera di Commercio ha ricevuto segnalazioni in materia di pubblicità delle automobili fino al 2008.

Mentre vengono sanzionati senza indugio i casi di omissione dei dati negli annunci pubblicati, qualche criticità è stata segnalata dagli Uffici competenti per i casi di presunta scarsa leggibilità, per la mancanza di parametri precisi, che favorisce contestazioni da parte delle aziende. Tale problema è noto alla Commissione europea, perché proprio su questo punto sono pervenute critiche e richieste degli ambientalisti, anche durante una consultazione pubblica per la revisione della direttiva attuata nel 2008 tramite Internet. Non a caso il Parlamento Europeo, in una sua risoluzione, aveva proposto di fissare una percentuale minima degli spazi pubblicitari per i dati su consumi ed emissioni. In effetti in una altra proposta della Commissione, relativa ad un regolamento sulla etichettatura degli alimenti, è stato fissato un carattere minimo di stampa per alcune informazioni al consumatore, ritenute obbligatorie (esempio data limite di consumo).

È auspicabile che nella nuova proposta di direttiva, magari sulla scorta delle esperienze maturate nel campo dell'etichettatura, la Commissione Europea usi definizioni più precise o quanto meno chiarisca il concetto di « informazioni principali », onde evitare incertezze interpretative, penalizzanti per le aziende, nonché fonte di problemi per gli addetti ai controlli.

Proprio per chiarire questo punto si è cercato un confronto con le case automo-

bilistiche, anche per ridurre le possibilità di contenzioso e il conseguente lavoro amministrativo. Del resto, la stessa Commissione, in una recente lettera inviata alla rappresentanza italiana a Bruxelles, ha ammesso che « l'autodisciplina può essere utile in complemento alla direttiva, chiarendo aspetti che non sono specificati nella norma ».

Anche l'Unione europea in passato, come fa presente lo stesso interrogante, aveva privilegiato l'accordo volontario con l'industria ad un approccio amministrativo e sanzionatorio. Peraltro è vero che, di fronte al mancato rispetto dell'accordo, la Commissione ha presentato, in data 17 dicembre 2007, una proposta di regolamento sulle emissioni di anidride carbonica delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, che ha portato al regolamento (CE) 443/2009 del 23 aprile 2009, che impone stringenti obblighi alle aziende del settore, ed ha inoltre condotto nel 2008 attività di consultazione pubblica per la revisione della direttiva 1999/94. Tra l'altro, essa prende in considerazione solo la pubblicità stampata, mentre non ci sono regole per i mezzi di comunicazione elettronica (TV, Internet) che stanno ormai soppiantando la stampa negli investimenti pubblicitari e nell'efficacia del messaggio.

Nel 2008 il Ministero dello sviluppo economico ha, quindi, iniziato un confronto con le principali associazioni del settore (ANFIA per l'industria nazionale, UNRAE per quella estera e FEDERAICPA per i concessionari) e gli uffici ministeriali hanno sempre rappresentato, durante i lavori del tavolo di confronto, la necessità di assicurare comunque il rispetto della normativa vigente, ed infatti l'associazione dei concessionari di automobili (FEDERATCPA), accogliendo tale invito, ha diffuso alle proprie associate un invito a rispettare in modo adeguato le disposizioni in materia.

I gravissimi problemi del settore, fra la fine del 2008 e l'inizio del corrente anno, hanno spinto il Governo a concentrare gli sforzi sul rilancio industriale, affrontando in tale ambito la questione della riduzione delle emissioni delle autovetture, di cui la

pubblicità è solo un aspetto. Va infatti segnalato come il Governo abbia condizionato gli incentivi al settore ad obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, con visibili effetti sul mercato dell'auto: i dati UNRAE degli ultimi mesi mostrano una consistente riduzione delle emissioni delle auto vendute in Italia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il 29 aprile 2009, anche sulla base dei risultati del tavolo di confronto con le associazioni, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare rivolta alle Camere di Commercio, inviata alle stesse associazioni per conoscenza, che chiarisce le modalità dell'inserimento di tali dati nei messaggi pubblicitari, richiedendo, nel contempo, alle Camere di Commercio di svolgere, nell'ambito di loro competenza, una azione di monitoraggio

periodico e di controllo sulla stampa, onde sanzionare eventuali violazioni accertate. Le associazioni hanno poi provveduto a diffondere la circolare fra le aziende associate.

Numerose Camere di Commercio hanno già iniziato a monitorare gli annunci, elevando talvolta contestazioni e svolgendo parallelamente un'opera di sensibilizzazione degli operatori sul territorio. Gli effetti sono già visibili nell'operato di molte aziende, che hanno cominciato a dare maggiore spazio ai dati su consumi ed emissioni nelle loro campagne pubblicitarie, anche su mezzi attualmente non coinvolti dalla normativa, come la televisione. Anche su questo argomento gli incentivi statali alla rottamazione e all'acquisto, collegati ai bassi livelli di anidride carbonica delle auto da acquistare, hanno avuto effetti positivi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori (*Svolgimento e conclusione*) . 45

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Aldo Garozzo a presidente dell'Autorità portuale di Augusta.

Nomina n. 41 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ... 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.05.

**Indagine conoscitiva
su sistema aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti
delle associazioni di consumatori.**

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pietro GIORDANO, *Segretario nazionale Associazione difesa consumatori e ambiente (Adiconsum)*, Roberto TASCINI, *Segretario*

nazionale Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc), Silvia CASTRONOVI, *Ufficio relazioni istituzionali di Altroconsumo*, Mario FINZI, *Presidente di Assoutenti*, Tina NAPOLI, *Coordinatrice programmi e campagne a tutela del consumatore di Cittadinanzattiva*, Luigi GABRIELE, *Responsabile rapporti istituzionali del Centro per i diritti del cittadino (Codici)*, Carmelo CALÌ, *Responsabile settore trasporti di Confconsumatori*, Mauro ZANINI *Vicepresidente e Responsabile settore turismo di Federconsumatori*, Gaetano ARCIPRETE *Consigliere nazionale Lega Consumatori* e Gianni RICCIUTI *Responsabile nazionale turismo del Movimento difesa del Cittadino*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti delle associazioni per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di nomina del dottor Aldo Garozzo a presidente dell'Autorità portuale di Augusta. Nomina n. 41.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di nomina del dottor Aldo Garozzo a presidente dell'Autorità portuale di Augusta, trasmessa dal Governo il 14 luglio 2009. Fa presente che l'Autorità portuale di Augusta risulta priva del presidente dal 24 novembre 2007 e tuttora in regime di commissariamento. Osserva che il nominativo del dottor Aldo Garozzo è stato proposto dalla Regione siciliana, nell'ambito di una terna di candidati, a seguito del diniego espresso dalla Regione medesima sul nominativo sottoposto all'intesa dall'allora Ministro dei trasporti.

Segnala che, come attestato dal *curriculum* allegato alla proposta di nomina, le qualità che principalmente motivano tale proposta possono essere individuate nell'esperienza professionale particolarmente qualificata e nella profonda conoscenza del territorio. Ricorda che Aldo Garozzo, laureato in chimica industriale all'università di Catania, ha infatti prestato la propria attività inizialmente al servizio del polo petrolchimico siracusano, ubicato nell'area compresa all'interno dei territori dei comuni di Melilli, Priolo Gargallo e

Augusta, partecipando alle attività di progettazione e messa in marcia degli impianti della raffineria ISAB, allo sviluppo dei nuovi impianti, occupandosi di produzioni e spedizioni, fino ad assistere l'amministratore delegato nell'incarico di studio per l'acquisizione della Chevron Italia. Ricorda

inoltre che dal 1986 al 1990 ha rivestito altresì gli incarichi di vicepresidente della raffineria di Roma e consigliere di amministrazione della raffineria di Novara; dal 1992 si è occupato della riorganizzazione del gruppo ERG, rivestendo incarichi assai importanti all'interno del gruppo; dal 2006 è presidente di ERG raffinerie mediterranee, incarico che mantiene tuttora; dal 2007 è inoltre consigliere di amministrazione della *holding* e vicepresidente di Confindustria Sicilia, del cui consiglio direttivo è anche membro.

Rileva che, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, in un primo momento gli enti locali interessati, e precisamente i comuni di Augusta, di Priolo Gargallo e di Melilli, nonché la Camera di commercio di Siracusa hanno indicato terne di nominativi, nell'ambito dei quali l'allora Ministro dei trasporti, in data 6 marzo 2008, ha individuato il nominativo del professor ingegner Giovanni Tesoriere e lo ha sottoposto alla prevista intesa con la Regione Siciliana. Fa presente che su tale nominativo peraltro la Regione ha manifestato il mancato raggiungimento dell'intesa e di conseguenza, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, la Regione medesima ha formulato una propria terna di candidati in data 23 luglio 2008. Ricorda che tale terna è stata successivamente modificata in data 26 giugno 2009, con l'inserimento del nominativo del dottor Aldo Garozzo, di cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto la proposta di nomina al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In conclusione, per le ragioni sopra illustrate e, in particolare, per la rilevante esperienza professionale e per l'impegno dedicato al territorio, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Aldo Garozzo a presidente dell'Autorità portuale di Augusta.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire,

rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).	
Audizione di rappresentanti dell'EURISPES (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	48
Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).	
Audizione di rappresentanti del CENSIS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	49
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
AVVERTENZA	50

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti dell'EURISPES.

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso il resoconto stenografico della seduta, anche mediante l'attivazione dell'im-

pianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Gian Maria FARA, *presidente dell'EURISPES*, e Claudio MARTELLI, *direttore dell'Osservatorio permanente sull'immigrazione dell'EURISPES*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Silvano MOFFA, *presidente*, Alessia Maria MOSCA (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Maria Anna MADIA (PD), Luigi BOBBA (PD), Teresio DELFINO (UdC) e Antonino FOTI (PdL).

Gian Maria FARA, *presidente dell'EURISPES*, e Claudio MARTELLI, *direttore*

dell'Osservatorio permanente sull'immigrazione dell'EURISPES, intervengono, quindi, a più riprese, per rendere ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti del CENSIS.

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso il resoconto stenografico della seduta, anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe ROMA, *direttore generale del CENSIS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, i deputati Maria-luisa GNECCHI (PD), Amalia SCHIRRU (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL) e Massimiliano FEDRIGA (LNP), per svolgere alcune osservazioni e porre taluni quesiti, rispetto ai quali rende ulteriori precisazioni Giuseppe ROMA, *direttore generale del CENSIS*.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C. 2008 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Emanuela MUNERATO (LNP), *relatore*, fa presente che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul disegno di legge di iniziativa del Governo n. 2008, recante disposizioni in materia di istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, al quale sono abbinata numerose altre proposte di legge di iniziativa parlamentare. Al riguardo, segnala che le Commissioni riunite I e XII, nella seduta del 27 luglio 2009, hanno concluso l'esame degli emendamenti, inviando alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere, un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi.

Passando al contenuto del testo, osserva che il provvedimento si propone di istituire un apposito organo, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dotato delle prerogative di autonomia che caratterizzano – nell'ordinamento italiano – le Autorità indipendenti: tale organismo avrà, in particolare, il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione all'articolo 31 della Costituzione, nonché ad una serie di convenzioni internazionali in materia di minori. Si riconosce, dunque, al Garante l'esercizio di poteri di diversa natura, riconducibili, sostanzialmente, a funzioni di promozione, di indirizzo, di carattere consultivo e di controllo in materia di tutela dei diritti e degli interessi dei minori. Per quanto ri-

guarda i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, gli articoli 2 e 5.

Rileva, quindi, che l'articolo 2 disciplina le modalità di nomina del Garante ed i relativi requisiti e incompatibilità, stabilendo, al comma 1, che il Garante è organo monocratico, la cui nomina è affidata all'intesa dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; il suo mandato dura 4 anni e non può essere confermato per più di una volta. Sottolinea, peraltro, che si prevede, in proposito, sempre al medesimo comma 1 dell'articolo 2, che i requisiti soggettivi per la nomina siano la notoria indipendenza e le comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative. Evidenzia, inoltre, che, in base al comma 1-bis del citato articolo 2, il Garante, per tutta la durata dell'incarico, non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni o organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza; se dipendente pubblico, inoltre, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Rileva, infine, che il compenso spettante al Garante – secondo il comma 2 dell'articolo 2 – è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Osserva, poi, che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di organizzazione della struttura amministrativa del Ga-

rante, prevedendo che esso, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, alla data di entrata in vigore della legge, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, oltre che della significativa rilevanza che il nuovo organismo potrà assumere nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione: propone, pertanto, la formulazione di un parere favorevole.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ringraziare il relatore per l'illustrazione testé svolta e preso atto che è imminente l'inizio di votazioni in Assemblea, avverte che il dibattito sul provvedimento in titolo proseguirà nella giornata di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-A 51

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione e C. 2124 Di Virgilio (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2595 Palagiano*) 51

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 settembre 2009.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.10 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione e C. 2124 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2595 Palagiano).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Avverte, inoltre, che, in data 14 settembre 2009, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 2595, d'iniziativa del deputato Palagiano: « Disposizioni in materia di

consenso informato, di direttive anticipate nei trattamenti sanitari e di accanimento terapeutico». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge n. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, n. 625 Binetti, n. 784 Rossa, n. 1280 Farina Coscioni, n. 1597 Binetti, n. 1606 Pollastrini, n. 1764-bis, n. 1840 Della Vedova, n. 1876 Aniello Formisano, n. 1968-bis Saltamartini, n. 2038 Buttiglione e n. 2124 Di Virgilio, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Dà quindi la parola al relatore per una breve illustrazione della proposta di legge n. 2595 Palagiano, invitando i numerosi colleghi che hanno richiesto di parlare a contenere, per quanto possibile, la durata degli interventi.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge n. 2595 Palagiano reca disposizioni in materia di consenso informato, direttive anticipate nei trattamenti sanitari e accanimento terapeutico. In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni delle direttive anticipate nei trattamenti sanitari e degli stessi trattamenti sanitari. L'articolo 2 stabilisce il diritto dei pazienti (o di un loro fiduciario nominato con la direttiva anticipata di cui all'articolo 5) di essere informati, se lo desiderano, di tutti gli aspetti della loro condizione sanitaria e dell'eventuale intervento medico o chirurgico. L'articolo 3 disciplina il consenso ai trattamenti sanitari da parte della persona interessata o di un suo fiduciario nominato con la direttiva anticipata di cui all'articolo 5, salvo il caso di pericolo per la vita o l'integrità fisica del paziente, qualora manchi il tempo per acquisire il consenso. L'articolo 4 definisce quindi gli effetti del rifiuto del consenso ai trattamenti sanitari, mentre l'articolo 5 disciplina le direttive anticipate nei trattamenti sanitari, volte ad affermare la volontà del soggetto in caso di perdita della capacità di intendere e di volere. L'articolo 6 disciplina i possibili contenuti delle direttive anticipate dei trattamenti sanitari. L'arti-

colo 7, infine, introduce nel codice penale il reato di accanimento terapeutico e le relative pene.

Barbara POLLASTRINI (PD), pur non avendo potuto partecipare ad alcune delle sedute svolte nel mese di luglio, dichiara di aver letto con attenzione i resoconti parlamentari, in modo tale da conoscere le posizioni espresse in questa sede dal relatore, onorevole Di Virgilio, e dai colleghi. Ne ha tratto l'impressione di una discussione seria e importante, che oggi la Commissione riprende. L'obiettivo — questo almeno è l'impegno e la speranza sua e del suo gruppo — è quello di uno sbocco condiviso per una legge saggia, che il Paese attende, soprattutto dopo l'emozione intensa e il confronto pubblico che hanno accompagnato l'ultimo tratto dell'esistenza di Eluana Englaro.

Prima dell'epilogo di quella vicenda che tanto ha scosso e interrogato l'opinione pubblica, con altre colleghe e colleghi ha depositato la proposta di legge n. 1606 in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore.

L'onorevole Di Virgilio ne ha offerto una sintesi brevissima nella sua relazione dello scorso 8 luglio. Prima di accennare a tale testo, desidera svolgere una premessa: come forse tutti, nutre verso una tematica così delicata e complessa alcune convinzioni profonde, maturate nel corso del tempo con l'ascolto e anche sulla base di passaggi dolorosi e personali.

Del resto, le scelte da compiere nella sofferenza e nella perdita sono forse tra le dimensioni più intime e, in certo modo, solitarie della vita. Dunque non solo è giusto, ma è necessario assumere verso di esse un atteggiamento di rispetto profondo. Allo stesso tempo, come parlamentare della Repubblica e dunque come legislatore, sa di avere il dovere di offrire, con umiltà, una risposta a interrogativi inediti posti dal progredire della scienza e della medicina.

Una progressione del sapere medico-scientifico frutto di investimenti coraggiosi e del lavoro di molti talenti straordinari. Talenti non sempre sostenuti come meriterebbero e che mettono la loro preparazione al servizio del benessere, di cure rispettose della dignità della persona malata. Proprio dai più illuminati tra loro viene il richiamo – così attuale se riferito alle responsabilità dei governi e della politica – a una ricerca costante e al dubbio permanente. Sempre da loro viene anche l'invito alla precauzione innanzi a semplificazioni, dogmi e certezze, che rischiano di rallentare o addirittura annullare le potenzialità di quella loro attività di studio e ricerca.

Da questo punto di vista, l'inizio, il valore della vita e la sua dignità nel fine-vita, nel loro rapporto con tecnologie, medicina e scoperte, pongono da tempo nuovi interrogativi di natura etica e giuridica a chi, come noi, è chiamato a disciplinare ambiti e sfere per definizione « soggettive ».

Si tratta di avanzamenti che aprono grandi opportunità, perché possono lenire il dolore o curare, ma che possono anche trasformarsi in una macchina disumanizzante. Qui risiede una prima questione di enorme rilievo e delicatezza. Nelle possibilità offerte dalla scienza che, senza l'espressione della soggettività della persona, possono trasformarsi in un potere a sé stante – solo apparentemente neutro, nel senso di « tecnico » – ma in realtà in grado di risultare profondamente invasivo, « autoritario ». Come è accaduto e può accadere nel caso di un corpo in stato vegetativo prolungato nel tempo, una condizione che la comunità scientifica certifica come irreversibile.

Credo che nessuno, se ispirato da criteri di ragionevolezza, ma anche di amorevolezza, possa ritenere saggio affrontare tale questione sull'onda di una battaglia ideologica.

Si tratta di una problematica che invade la sfera più intima e personale dell'individuo: la sua dignità, il suo rispetto di

sé. L'idea – irriducibile perché frutto di una complicata consapevolezza – della propria vita e del suo senso ultimo.

Ora, se si muove da questa convinzione – quella della massima attenzione verso il rispetto della persona, in particolare nel momento più estremo, l'incomunicabilità della sofferenza – dovrebbe seguirne, secondo logica, la volontà di aiutare la persona, di accompagnarla nel suo percorso garantendo la dignità della sua volontà. Il rispetto cioè della sua idea di sé, dell'esercizio della responsabilità su di sé.

Desidera dire con chiarezza che, dal suo punto di vista, la dichiarazione anticipata è soprattutto questo: un esercizio di responsabilità, di educazione continua verso se stessa, di formazione alla vita e, alla fine della vita, come parte del percorso di vita stessa.

Si è detto di recente che il dibattito alla Camera potrebbe ora svolgersi in un clima meno segnato dal dramma di storie laceranti come quelle di Eluana Englaro, Luca Coscioni o Piergiorgio Welby.

La realtà è che anche in altri Paesi – basta pensare agli Stati Uniti – il dibattito su questi temi ha tratto una spinta, culturale e politica, da tragedie individuali che hanno alimentato una pluralità di sentimenti e interrogativi.

Non è dunque la cronaca – che poi è la narrazione di una umanità sofferente – che si deve temere. Semmai, vicende come quelle ricordate hanno avuto la forza di sottrarre il confronto a una dimensione puramente teorica o di dottrina, per precipitarla nella concretezza della vita di donne e uomini alle prese con una prova durissima per sé e per i propri cari.

Come ha ricordato il senatore Ignazio Marino, nel corso del dibattito al Senato, da molti anni giacciono in Parlamento specifiche proposte di legge sul testamento biologico. E oggi il Parlamento è chiamato a fissare un approdo, un punto fermo sul piano della legislazione, capace di dare una risposta adeguata alla coraggiosa e

infinita battaglia pubblica per richiamare le istituzioni ai loro doveri verso la comunità.

È un aspetto che desidera sottolineare in una questa sede perché, al di là delle opinioni legittime di ciascuno, si chiede se la vita delle persone nella sua fatica e durezza, l'interrogarsi di medici e studiosi – ha ascoltato le parole intense pronunciate in Commissione dalla collega Farina Coscioni, ha cercato di studiare e apprendere da tutti – non debbano essere per ciascuno un invito a superare ogni strumentalità politica e ogni proclamazione di verità assoluta.

Classi dirigenti serie dovrebbero compiere ora la scelta di trarre alimento da quelle grandi emozioni collettive per promuovere una crescita culturale e civile del Paese e dare una risposta la più vicina possibile ai cittadini, alle famiglie, alla comunità medica e scientifica.

È un principio di serietà, dunque, a imporre di ricercare una legge il più possibile condivisa, come ha detto l'onorevole Di Virgilio in una relazione della quale ha apprezzato molti aspetti, ma non la conclusione finale.

Il suo gruppo – lo hanno già ricordato altri colleghi, a partire dall'onorevole Livia Turco – è sinceramente impegnato per questo obiettivo. Dichiaro di non essere mossa, come donna e come parlamentare, dall'idea di possedere una « verità ». Tanto meno la ispira il desiderio di imporla ad altri.

Ribadisce di voler ascoltare l'appello che proviene da ambienti diversi, a non legiferare sull'onda dell'emozione e di voler farsene carico. Anche se, come ha già avuto modo di dire, pensa che quell'emozione non sia che il velo squarciato su una vita vissuta: la storia di un dolore e di un equilibrio difficile tra libertà e responsabilità. Ma, allora, chiede agli altri lo stesso rispetto, cioè di farsi carico di chi, come lei, teme qualcosa di più grave: che sull'onda delle emozioni, come avvenuto al Senato, si neghi una soluzione largamente condivisa; che si acceleri oggi il confronto alla Camera con lo scopo di rispondere a problemi politici di parte che nascono da

ragioni assai diverse, magari dall'ansia di recuperare una legittimità di fronte ad autorità ecclesiali, mentre nella stessa comunità cattolica il confronto si presenta più ricco e umanizzante.

Invita tutti a impegnarsi seriamente nella definizione e stesura di un nuovo testo e a farlo dopo aver ascoltato associazioni di medici, di volontari, di operatori e di studiosi e dopo aver ascoltato la voce dei malati e delle loro famiglie, trasformando questo passaggio parlamentare in un'occasione di approfondimento e di apprendimento pubblico. Facendo, insomma, del Parlamento il riferimento per una discussione nella quale si privilegia l'ascolto rispetto all'imposizione di un singolo punto di vista.

Il testo uscito dal Senato ha diviso il Paese e ha suscitato allarme nella comunità scientifica. È un testo farraginoso, che introduce delle discriminazioni tra chi è in possesso di maggiori strumenti, di conoscenza e non solo. Si riferisce all'ipotesi iniziale, poi scongiurata, dell'inutile e, per certi versi, vessatoria soluzione dell'atto notarile e delle sue modalità.

La sensazione è quella di una legge pensata e scritta non già per favorire la scelta responsabile della dichiarazione anticipata sulla fine della vita, ma, all'opposto, per disincentivarne la conoscenza e l'utilizzo. Una soluzione che rende le persone meno uguali innanzi alla legge e lo fa proprio quando quelle persone sono più fragili e indifese. Oltre a ciò, si tratta di una legge di dubbia costituzionalità. Una legge che nega nella sostanza ciò che promette a parole, e cioè una dichiarazione anticipata con una certezza di rispetto del suo contenuto. Idratazione e nutrizione sono ritenute da larga parte della comunità scientifica una cura di fatto, che può prolungare l'esistenza di un corpo anche in assenza di qualsiasi possibilità per quel corpo di tornare, anche solo per un istante, a uno stato di coscienza o di limitata consapevolezza di sé. Una vita diventata prigioniera di quel potere che da quella vita prescinde in modo completo. Nessuno può avere la presunzione di risolvere le cautele e le

precauzioni che giustamente possono differire da caso a caso. Ed è legittimo il quesito su cosa matura nell'animo tra il momento della dichiarazione e il momento del bisogno, a partire dalla possibilità che in quel lasso di tempo la scienza possa procedere a nuove scoperte. Anche questi, però, sono interrogativi che si debbono e possono affrontare dentro una logica che non sottragga alla persona il diritto a decidere su di sé, in un'alleanza responsabile con un medico al quale non venga espropriata la sua deontologia professionale e la coerenza con la propria coscienza.

La questione, allora, è come non rendere rituale o persino superfluo l'atto del testamento biologico, come evitare che esso venga utilizzato non già per favorire il rispetto rigoroso della volontà e della dignità del paziente, ma invece, in casi estremi, per abbreviare la vita e le sofferenze di anziani soli.

Alla fine – ed è qui il fondamento della proposta di legge di cui è prima firmataria – c'è una bussola che può aiutare ad orientarsi. Questa bussola è lo spirito e il testo della nostra Costituzione.

Lo sottolinea perché, se è vero che l'Italia non ha ancora una legge sul testamento biologico, questo non significa che esista un « vuoto normativo » sulla materia. Nel senso che già oggi esiste un quadro di norme che consente al singolo cittadino di rifiutare le cure e di scegliere di vivere la propria malattia in una condizione di piena responsabilità e rispetto di sé. Sono in primo luogo gli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione, la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio d'Europa, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 408 del Codice civile che disciplina la figura dell'amministratore di sostegno « in previsione della propria futura incapacità ».

Del resto, la stessa decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dal Parlamento dopo la sentenza della Cassazione sul caso Englaro, era motivata dal fatto che secondo i giudici della Consulta i provvedimenti della magistratura non si erano

sostituiti all'attività del Parlamento, ma si erano serviti delle norme e del diritto vigente, e sulla base di quelli erano intervenuti sul caso drammatico di Eluana Englaro.

Da qui, a suo avviso, bisogna ripartire, perché la legge in discussione non deve essere presentata né, tanto meno, scritta come un « manifesto ideologico ». Ma deve essere una legge sintetica, immediatamente comprensibile e, soprattutto, deve tener conto della cornice normativa e costituzionale di riferimento. E questo per evitare un rischio ben noto: quello di una legge che peggiori la condizione attuale. Com'è già avvenuto per la procreazione assistita, dove l'allarme sul « *far west* » procreativo e sulla mancanza di norme è servito soltanto a produrre una legge restrittiva e inutilmente punitiva che è ora messa in discussione da una sentenza della Corte costituzionale.

Il riconoscimento dei « diritti inviolabili dell'uomo » (cui fa riferimento l'articolo 2 della Costituzione) e, soprattutto, l'articolo 32 sulla inviolabilità da parte della legge (e dunque di qualsiasi possibile maggioranza parlamentare) del limite imposto dal « rispetto della persona umana » sono, a suo avviso, elementi decisivi nell'ispirazione complessiva della legge e, dunque, anche la bussola da seguire nella questione delicata della nutrizione e dell'idratazione.

Da un lato valgono qui tutte le considerazioni e obiezioni già avanzate da altri: si rischierebbe, cioè, l'assurdo di ritenere legittimo il rifiuto di una terapia (come la nutrizione e idratazione tramite un sondino nello stomaco) per un malato cosciente, ma il rispetto di quel rifiuto sarebbe molto più difficile (se non addirittura inapplicabile) nel caso di una volontà precedentemente espressa da un paziente non più cosciente.

Il possibile punto di mediazione, a suo avviso, può dunque essere espresso in questi termini: benissimo ricercare una soluzione il più possibile condivisa, ma nella chiarezza e nel rispetto di due presupposti: la responsabilità del singolo nell'accedere o meno alle cure e terapie

(compresa nutrizione e idratazione); il pieno rispetto dei principi costituzionali in materia di diritti della persona.

Ha citato la Costituzione e le norme vigenti in materia, ma, in definitiva, il punto decisivo è che, a suo avviso, sulla vita di ciascuno l'ultima parola deve essere quella dell'interessato e nessun altro può decidere in sua vece e in urto alla sua coscienza.

Desidera concludere tornando al punto da cui aveva preso le mosse, cioè la responsabilità individuale e, soprattutto, la libertà di scegliere se esprimere ed eventualmente come esprimere quella responsabilità. La dichiarazione di fine vita non è obbligatoria: è una possibilità che si offre, non un'imposizione a chi decida di affidarsi al caso, alla famiglia o al medico. Questa libertà di scelta su temi che attengono alla sfera più intima delle persone dovrebbe valere sempre, sia nel caso della fecondazione sia nella sofferenza dell'aborto.

Allo Stato compete di costruire le circostanze per riconoscere nella concretezza del disagio e del bisogno il valore della vita. Ed è giusto tutelare quel valore nei diritti umani e sociali come nell'educazione civile: nel rispetto delle persona, nel contrasto a ogni forma di discriminazione e di solitudine, nel sostegno pubblico alla cittadinanza e, dunque, nel diritto alla salute e all'accompagnamento nella malattia e nel dolore.

Per questo motivo, la proposta di legge di cui è prima firmataria si componeva di due titoli: quello sulla dichiarazione di fine della vita e quello per l'estensione dell'assistenza socio-sanitaria e delle cure palliative.

Oggi in Aula inizia l'esame del testo importantissimo sulle cure palliative: questo può aiutare il confronto sul testamento biologico. L'obiettivo comune dovrebbe essere una legge ispirata a un diritto mite. Ha riflettuto sulle parole di scienziati e giuristi, sul loro appello a una sobrietà nel legiferare intorno a questi temi; sobrietà senza la quale si rischia, come avvenuto al

Senato, di sollecitare affermazioni come: «meglio nessuna legge che una brutta legge».

Insomma, il parlamento è posto di fronte a un bivio: ci sono due strade innanzi, quella più faticosa, ma illuminata della ricerca di un approdo condiviso, oppure quella della conferma di una legge che il suo gruppo considera dannosa e autoritaria. Per questo, il suo gruppo si impegnerà affinché il Parlamento intraprenda la via più saggia.

La vera distinzione non è tra chi ha a cuore il valore della vita, bene unico e irripetibile, e chi non lo considera tale; o, come qualcuno vorrebbe fare credere, lo scontro tra guelfi e ghibellini, o tra chi crede o chi non crede. Considera le religioni, e la religione cattolica tra queste, beni troppo importanti, anche nei loro risvolti formativi e civici, per utilizzarle ai fini di una battaglia politica. Ritiene che al Parlamento spetti un compito più «terreno», ma non per questo meno morale, quello che gli assegna lo spirito laico e liberale della Costituzione: fare vivere un'autonomia della politica e un'etica della responsabilità. Trovare insieme quello spazio di tutti e di nessuno in cui non trionfi una «verità», ma una soluzione saggia. Anche così, a suo avviso, si ricostruiscono le virtù più preziose e unificanti della Repubblica e un'etica pubblica condivisa.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA precisa che il testo trasmesso dal Senato non prevede che la dichiarazione anticipata di trattamento sia depositata dal notaio, bensì presso il medico curante, dopo un colloquio volto a garantire il consenso informato del dichiarante.

Mariella BOCCIARDO (Pdl) osserva che il forte contrasto che si è registrato nel Paese dopo la triste vicenda di Eluana Englaro ha obbligato la politica a considerare come prioritario un tema etico. Al riguardo, dichiara di aver trovato stucchevole la borsa polemica che, in questi mesi, ha visto contrapposti laici e cattolici, come se la vita, e la sacralità di cui è espres-

sione, fosse solamente una sterile disputa tra tifosi di squadre di calcio rivali. Ci si dovrebbe impegnare, invece, per impedire che altri casi analoghi si ripetano a causa di quel vuoto normativo che ha portato al tragico epilogo del caso Englaro. Per la prima volta, in Italia, la magistratura ha colmato questo vuoto legislativo con una sentenza di morte che non può non far rabbrivire. Dall'articolo 2 della nostra Costituzione si desume chiaramente la tutela del diritto alla vita.

Si chiede come si possa far finta di nulla di fronte ad un'azione coercitiva voluta da alcuni settori della magistratura che, è bene ricordare, a differenza dei parlamentari liberamente eletti dai cittadini, non rappresenta, invece, nessuno. Il potere giudiziario ha esondato dai propri argini, usurpando, di fatto, quelli della politica. È triste verificare come la scelta fra vita e morte sia stata ordita unicamente in base a precisi stilemi culturali e ideologici di taluni giudici che hanno preferito tutelare la seconda a discapito della prima, contravvenendo, così, a quel ruolo di indipendenza e imparzialità che normalmente ci si aspetterebbe dalla magistratura, come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione dell'ottobre del 2007 (che annulla la sentenza della Corte d'appello emessa nel dicembre del 2006), con la quale è stato indelebilmemente segnato il destino di Eluana. Ad esempio, nelle motivazioni della sentenza, si qualifica come « trattamento sanitario », suscettibile di dar luogo ad « accanimento », l'idratazione e l'alimentazione artificiali. La stessa sentenza afferma anche che una pregressa manifestazione di volontà del paziente di sottrarsi all'alimentazione artificiale, comunque espressa, giustifica che questi, divenuto incapace di intendere e volere, sia privato di tale aiuto, e senza che sia prevista alcuna formalità utile ad attribuire serietà e certezza alla addotta manifestazione di preferenza. Il giudice, quindi, può ricavare una implicita volontà del paziente dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, dal suo modo di concepire, prima di cadere in

stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. È quindi il giudice a sostituirsi alla volontà del paziente.

Che « maggioranza » e « opposizione » si confrontino anche duramente in Parlamento è normale, ma sarebbe opportuno che questo avvenisse senza irrigidimenti faziosi e senza i pregiudizi tipici di chi sta su blocchi politicamente distinti.

Crede, ad esempio, che il processo di sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione (questo uno dei passaggi di scontro più marcato) di una persona che non può farlo autonomamente sia una barbarie inaccettabile per un Paese civile. Si chiede, infatti, come sia possibile che una norma di garanzia per un paziente ammalato possa essere considerata alla stregua di un campo di battaglia fra forze politiche contrapposte, come si possa essere sicuri che un paziente in stato vegetativo voglia scegliere di morire di sete, come Questa possa considerarsi una dolce morte.

Con il caso di Terry Schiavo, l'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui disabili (scritto dopo la morte della stessa) ha sancito il divieto di sospensione di idratazione e alimentazione ai disabili e ai malati. La volontà chiara della Convenzione è di evitare, quindi, che una persona venga privata dell'acqua e del cibo. Bisogna essere chiari su questo punto, se cioè si voglia seguire questa indicazione.

Si chiede, altresì, come ci si debba comportare, ad esempio, con bambini che sono affetti da paralisi cerebrale infantile o con gli anziani affetti da forti demenze senili, come si possa pensare di negare loro l'amore, la cura e la protezione, solo perché non sono più autonomi e autosufficienti.

Molti intellettuali sono pronti a manifestare un sentimento di indignazione per l'abbattimento di un albero secolare, ma poi festeggiano come un successo personale l'estinzione eutanasi di un essere umano. Gli ammalati danno amore e chiedono amore ed è bene non dimenticarsene mai. In tal senso, dichiara di essere stata confortata dal passaggio che conclude la lettera della collega Paola Binetti pubbli-

cata sulla stampa lo scorso 20 luglio: « la vita umana va tutelata fino alla fine e la sua dignità va garantita proprio attraverso una rete di rapporti umani capaci di esprimere fino alla fine amore e qualità della vita ».

Maurizio TURCO (PD) fa presente che, a differenza di alcuni colleghi che hanno avuto modo di manifestare sia in questa Commissione che attraverso i mezzi di informazione le loro granitiche certezze (dalle quali sono inamovibili), manifesterà alcune perplessità sia sul testo di legge che è stato trasmesso dal Senato sia sulla « filosofia » che lo ispira e che ispira il Governo.

Innanzitutto, va premesso che, se oggi discute di questi temi, è perché i progressi della medicina sono riusciti a creare un tempo intermedio tra la vita e la morte, dove la vita può essere protratta anche in assenza di vita cognitiva o, addirittura, della capacità del malato/i di sopportarla.

Detto in altri termini, la medicina moderna, anche quando sa di non poter guarire o portare sollievo o produrre una dilazione, per quanto breve, di una vita degna di essere vissuta, può comunque posticipare la fine oltre al punto in cui la vita, per il suo legittimo e unico proprietario, ha ancora un valore, anche quando questi non sia più in grado di dare un valore alla propria vita.

Sono queste le ragioni che hanno portato la parola eutanasia a perdere il significato di morte senza dolore, per assumere quello di morte anticipata. Ma occorre chiedersi rispetto a cosa tale morte sia « anticipata ». Forse « anticipata » rispetto alle ultime, residue risorse dell'organismo, ma i continui progressi della medicina renderanno sempre più arduo riuscire a distinguere tra accanimento terapeutico e dovere di cura.

Non crede che nessuno vorrebbe una morte disumana, cioè estranea alla vita, e auspica che tutti desiderino che gli affetti con cui e per cui hanno vissuto li accompagnassero fino alla fine, invece di essere brutalmente amputati. Vorrebbe credere

che tutti anelassero a questo, ma, purtroppo, nella realtà accade ben altro.

Crede che, a questo proposito, si dovrebbe riflettere sulle « salme senza interesse », cioè quei defunti che nessuno vuole o perché i parenti non ci sono o non si trovano o, molto più semplicemente, perché essi rifiutano di assumersi le spese per i funerali. Questi cadaveri restano senza sepoltura fino a quando non intervengano i servizi pubblici. Le salme senza interesse rappresentano il 30 per cento del totale a Genova, il 5,5 per cento a Torino, il 5 per cento a Napoli, il 2 per cento a Bologna e a Milano. E, a proposito di morte umana, va aggiunto il dato che la morte medicalizzata è passata dal 18 al 75 per cento negli ultimi quarant'anni. Queste cifre attestano che la bimillenaria cultura che professa l'amore e il rispetto per il prossimo ha in realtà desacralizzato la morte degradandola ad accadimento anonimo, quasi clandestino.

Questo è il contesto e, in questo contesto, è bene inquadrare le cifre della terapia intensiva: dei circa 540 mila morti all'anno, il 5 per cento è transitato da una terapia intensiva, luogo in cui la mortalità si aggira intorno al 25 per cento, cioè un ricoverato ogni quattro. È noto che chi opera in terapia intensiva non consente di poterne uscire morti per stanchezza di vivere o per l'incalzare della vecchiaia; lì la morte viene prodotta scientificamente, procrastinandola, tant'è che una recente indagine nazionale ha documentato che il 57 per cento degli intensivisti ritiene frequente l'accanimento terapeutico.

Desidera ricordare che il termine « accanimento terapeutico » venne coniato da Pio XII nel 1957, nel corso di un'udienza con degli anestesisti rianimatori. Pio XII ammise la possibilità di cure palliative per ridurre la sofferenza, anche se si prevede, ma non si desidera, che comportino l'abbreviazione della vita. Com'è noto, l'accanimento terapeutico è altresì censurato dall'articolo 37 del Codice deontologico, il quale recita: « Quando non c'è possibilità di guarigione il medico

deve limitare la sua opera all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità della vita». Ebbene, solo il 26 per cento degli intensivisti adotta la sedazione terminale con morfina in casi di diagnosi infausta o di morte in tempi brevi. Questo vuol dire che solo un intensivista su quattro è disposto non solo a curare per guarire, ma anche a curare per lenire, con la conseguenza che circa la metà dei pazienti che muore in terapia intensiva muore in preda a dolori atroci. Come ricordava ieri in Aula la collega Farina Coscioni a proposito di cure palliative, la cultura medica italiana considera la sofferenza come un valore da preservare, altrimenti come si spiegherebbe il fatto che l'Italia sia al centounesimo posto al mondo per consumo di morfina: 46 dosi medie quotidiane per milione di abitanti contro le 1.462 della Francia e le 6.430 della Danimarca?

Per quanto difficile possa essere, non si può non tener conto del fatto che ogni decisione clinica ha una sua ineludibile ambiguità. Dicono gli esperti di bioetica che è etico somministrare oppiacei a un moribondo se non si intende aiutarlo a morire, avendo messo in conto che la dose necessaria potrebbe accelerarne il decesso o risultare direttamente letale. Non è invece etico se si ha una pur vaga intenzione di aiutarlo a morire, anche quando fosse esattamente questa la sua volontà.

In terapia intensiva un supporto consueto è quello della ventilazione meccanica. In Europa sono almeno 45 mila le persone che dipendono da un ventilatore meccanico: la sensazione di una macchina che con la forza gonfia il torace, qualora non procuri dolore fisico, è quantomeno angosciante. Basti pensare che potrebbe guastarsi all'improvviso o pensare al suono dell'allarme, alle paure per ogni rumore diverso da quello dello stantuffo.

Non risulta quindi incredibile che il 34 per cento dei un pazienti deceduti in

terapia intensiva abbia chiesto di non essere sottoposto a ventilazione meccanica e che l'11 per cento dei malati già intubati implori la sospensione del trattamento.

Molti, anche in Parlamento, temono che se non si è durissimi nel far rispettare una norma etica, non si sa dove si possa andare a finire o che, anzi, lo si sappia fin troppo bene: ciascuno farebbe quello che gli pare e gli fa comodo. Si temeva che accadesse per il divorzio e per l'aborto, ma non è accaduto. A maggior ragione si teme che avvenga per l'eutanasia. In Belgio, dove dal 2002 c'è una legge che regola i suicidi assistiti, nel biennio 2004-2005 le richieste sono state 742 su 200 mila persone scomparse, cioè il 3 per mille, e la scelta ha riguardato quasi esclusivamente pazienti neo plastici con metastasi generalizzate o con gravi mutilazioni.

Il disegno di legge approvato in Senato, all'articolo 3, comma 5, stabilisce che alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare la sofferenza fino alla fine della vita. Esse non possono, pertanto, formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

Insomma, a differenza di una persona cosciente che può legittimamente rifiutare tali trattamenti, una persona non più cosciente, e quindi più fragile e indifesa, non potrebbe far rispettare le sue volontà precedentemente espresse, in palese contrasto con i diritti del cittadino sanciti dall'articolo 32 della Costituzione e dall'articolo 6, comma 3, della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 145 del 2001.

Lo stesso disegno di legge prevede quindi la possibilità di esprimere dichiarazioni anticipate su ogni altra forma di trattamento sanitario, anche altamente invasiva, ad esempio la ventilazione meccanica. Quindi, secondo la maggioranza, pompare con una macchina aria nei polmoni non è una forma di sostegno vitale,

mentre l'alimentazione e l'idratazione forzate sono sostegni vitali e non terapia; come se per nutrire artificialmente un corpo si intendesse imboccarlo e non invece prevedere l'incannulamento di un vaso venoso centrale, un'astomia, il posizionamento nel *lumen* intestinale di una sonda di alimentazione, la scelta della miscela e delle modalità di somministrazione e il monitoraggio clinico.

A spingere la maggioranza ad agire in questo modo sarebbe la sacralità della vita. Ma si chiede perché, quando si tratta della nascita, la sacralità della vita impone di rifiutare i progressi della medicina, mentre questi sono accolti acriticamente quando si tratta della morte. In entrambi i casi, comunque, non si fa altro che produrre sofferenze. Fin quando, tuttavia, chi ha queste posizioni, infligge sofferenze a se stesso, va guardato con perplessità, ma anche con rispetto.

Ma quando tali sofferenza si vogliono infliggere ad altri, ritiene che ci si debba battere perché ciò non accada. Non è un caso che con le leggi fatte da chi ha queste convinzioni si impedisce sempre a qualcuno di decidere della propria vita, mentre le leggi di chi non nutre le stessi convinzioni rispettano sempre le libere scelte di ciascuno.

Si dichiara convinto, infine, che le leggi del primo tipo faranno la fine di quella legge inglese contro l'uso del cloroformio in ostetricia, voluta dalla Chiesa anglicana perché l'uso del cloroformio appariva contrario al detto biblico: « Tu, donna, partorirai con grande dolore ». Il divieto cessò quando il cloroformio fu utilizzato per alleviare il parto della Regina Vittoria.

Marco BELTRANDI (PD) ricorda che, come evidenziato dalla Costituzione americana, la fondamentale libertà dell'uomo consiste nell'essere messi nelle migliori condizioni di perseguire la propria felicità. È la propria perché basata sui propri valori, che sono o possono essere diversi da quelli di altri. Nessuno dovrebbe mai essere in diritto di imporre i propri valori agli altri, ancorché con la

forza di una maggioranza regolarmente eletta, perché la politica che pratici valori assoluti, non mediabili, è, come diceva Norberto Bobbio, una politica che impedisce la libertà e la felicità di tutti, anche di coloro che quei valori condividono. È una politica fondamentalista che impedisce il libero arbitrio, fondamento anche della religione cattolica, a cui l'attuale maggioranza asserisce di ispirarsi, almeno in misura prevalente.

Dopo la legge sulla fecondazione assistita, questa proposta di legge sul testamento biologico rischia di essere il più clamoroso esempio di un'etica che si fa legge dello Stato, che viola perciò quel pluralismo valoriale ed etico su cui si fondano la libertà dell'uomo e la democrazia politica moderna, che non può esistere – ed infatti non esiste – senza di esso, e tenta di trasferire nell'ordinamento italiano volontà vaticane di monopolio etico.

Tutto questo, si sostiene, per impedire che la giustizia italiana tuteli i diritti costituzionali e derivanti dai trattati internazionali degli individui in materia di « fine vita », come già fece, ancorché in ritardo, sul Caso Englaro. E qui già c'è una novità di rilievo rispetto alla legislazione etica proposta in precedenza, da valutare molto negativamente: già nelle intenzioni, il legislatore ha l'intento di impedire il godimento di diritti costituzionali dei cittadini, il che non potrà che portare all'annullamento della norma da parte della Corte costituzionale, come già avvenuto con la legge sulla fecondazione assistita, naturalmente non senza che tantissimi cittadini, nell'attesa della sentenza della Corte costituzionale, abbiano a soffrire una gravissima ed illegittima compressione delle proprie libertà fondamentali.

In realtà, tutti sanno che all'origine dell'attuale accelerazione in Commissione vi è la volontà di dare un segnale alle gerarchie vaticane, colpite prima dai comportamenti privati del Presidente del Consiglio, e poi dal caso Boffo, per dare cioè un forte segnale di sudditanza culturale e politica al Vaticano, in un momento di

crisi dei rapporti. Il che equivale a dire che il prezzo delle tensioni col Vaticano, il prezzo del comportamento dell'attuale Presidente del Consiglio, l'attuale maggioranza lo vuole far pagare assai caro in termini di libertà negata alla collettività intera. Ritiene che mai si sia raggiunto un livello così basso di opportunismo nella legislazione.

Da sempre, ogni fondamentalismo cerca di appropriarsi del corpo umano: era così quando lo stesso fondamentalismo voleva (e vorrebbe) impedire la libertà scelta delle donne in materia di aborto ed è così ora che, con questa proposte di legge, si vuole appropriare le vite e i corpi di coloro che sono tenuti in vita unicamente dalla tecnologia medica, imponendo l'alimentazione e l'idratazione artificiali, anche se la persona, quando era in grado di intendere e di volere, aveva rifiutato la possibilità di avvalersene con la massima chiarezza, persino quando lo avesse fatto per iscritto. Ciò pone un problema non solo in termini di negoziazione delle libertà fondamentali, ma anche in termini di impiego di risorse dalla sanità pubblica, dal momento che è certo che questo numero di malati in stato vegetativo permanente, tenuti in vita a dispetto della loro volontà e della possibilità di guarire, comportano un enorme spreco di risorse, che saranno sottratte inevitabilmente alla cura delle patologie curabili.

Il legislatore, poi, con questa norma vorrebbe negare definitivamente il rispetto della volontà del malato: a decidere, se tale proposta diverrà legge, saranno (legalmente, a differenza di oggi) i medici con o senza l'ausilio di familiari, che potrebbero essere in conflitto di interessi, e non il paziente.

Si legalizzerà la pratica di ciò che accade oggi, con l'inevitabile eutanasia clandestina, senza regole, senza controllo. È irresponsabile quel legislatore che non cerchi di regolamentare il fenomeno dell'eutanasia clandestina. I medici diverranno loro malgrado gli agenti dello stato etico, contro la deontologia professionale.

Da tutto ciò si comprende perché si possa affermare che sia meglio l'assenza di una legge, piuttosto che questa legge.

Matteo MECACCI (PD) ritiene che il contesto politico in cui si svolge la discussione sul testamento biologico in Commissione sia profondamente diverso da quello che ne ha accompagnato l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Ricorda, infatti, come si siano registrate, negli ultimi mesi, importanti prese di posizione di autorevoli esponenti della maggioranza e come la stampa abbia riportato la notizia di un nutrito gruppo di parlamentari di maggioranza che si sarebbero espressi per un approfondimento di questa materia. La proposta di legge trasmessa dal Senato, pertanto, è contestata non soltanto dall'opposizione, ma anche da una parte della maggioranza. Auspica, quindi, che anche il Governo tenga conto di questo nuovo clima. Esprime tuttavia rammarico per la decisione della Commissione di non procedere allo svolgimento di audizioni, perché queste avrebbero consentito di ascoltare, tra gli atri, alcune persone che versano oggi in condizioni assai simili a quelle di Piergiorgio Welby e Luca Coscioni o che, come Paolo Ravasin, hanno registrato un video in cui esprimono chiaramente la propria volontà di non essere sottoposti ad alcun trattamento medico, ad eccezione di quelli volti a ridurre il dolore. In proposito, osserva che, se fosse approvato il testo di legge trasmesso dal Senato, la volontà di Paolo Ravasin non potrebbe essere rispettata, una volta che questi non fosse più cosciente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che la Commissione non ha stabilito di non procedere allo svolgimento di audizioni e che ogni determinazione al riguardo sarà assunta dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine dell'esame preliminare.

Matteo MECACCI (PD) prende atto con favore dei chiarimenti forniti dal presi-

dente e auspica che anche il Governo sia favorevole allo svolgimento di audizioni.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA ricorda di aver già espresso pubblicamente la propria posizione al riguardo, che non è affatto di contrarietà allo svolgimento di audizioni. Precisa, altresì, che la proposta di legge trasmessa dal Senato non si applicherebbe al caso di Paolo Ravasin, perché concerne i soli pazienti in stato vegetativo permanente.

Matteo MECACCI (PD) osserva, rivolto al sottosegretario Roccella, che, qualora Paolo Ravasin o un'altra persona nella sua situazione si venisse a trovare in stato vegetativo permanente, la sua volontà, in

base al testo trasmesso dal Senato, non potrebbe essere rispettata. Ciò dimostra, a suo avviso, che tale testo è in contrasto con l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che, come sottolineato, tra gli altri, da Aldo Moro nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, è volto proprio a prevenire eventuali eccessi del legislatore. Ritiene, infine, che un intervento legislativo sia dunque opportuno, a condizione, però, che esso rispetti l'autonomia individuale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 14.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-A Governo 64

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 settembre 2009.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 12.50 alle
13.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. S. 1749 Governo (Parere alle Commissioni riunite 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	65
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

S. 1749 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che reca una serie di modificazioni al decreto-legge 1^o luglio 2009, n. 78, cosiddetto decreto-legge anticrisi. Precisa che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione chiarisce che l'intervento con decretazione d'urgenza è finalizzato a superare in radice possibili dubbi interpretativi o evitare i rischi derivanti, in sede applicativa, da

formulazioni talvolta equivoche quanto al rispetto delle attribuzioni istituzionali delle diverse amministrazioni coinvolte.

Fa notare che, poiché l'intento del Governo era quello di evitare l'entrata in vigore della norme oggetto di modifica nel testo approvato con la legge di conversione, il decreto-legge in esame è entrato in vigore contemporaneamente (il giorno 5 agosto 2009) alla legge di conversione del decreto-legge 1^o luglio 2009, n. 78 che va a modificare.

Più in dettaglio, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1, sostituisce l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009 che reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato. In particolare, si prevede che l'individuazione dei suddetti interventi venga effettuata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, non solo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa. La relazione governativa che

accompagna il decreto-legge precisa, in relazione a tale modifica, che con essa « si prevede il concerto di tutti i Ministri interessati in materia di interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché di interventi riguardanti la produzione dell'energia, in tale modo volendo esplicitare un principio di massima condivisione delle relative decisioni, benché fosse già previsto che fossero rimesse al Consiglio dei ministri nella sua collegialità ».

Aggiunge che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), modifica il comma 3 dell'articolo 4, al fine di preservare le ordinarie attribuzioni in materia dei citati interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché degli interventi riguardanti la produzione dell'energia. Si prevede, infatti, che ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emani gli atti e i provvedimenti, nonché curi tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini preventivamente stabiliti dalla legge o quelli più brevi eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi. In tale modo, l'intervento del Commissario nominato dal Consiglio dei ministri assume più esplicitamente il ruolo assegnato ai sensi del citato articolo 4, eventualmente anche attraverso il ricorso ai poteri sostitutivi e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in presenza di mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, dei termini previsti dalla legge, ovvero fissati dallo stesso Commissario.

Quanto poi all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), fa notare che esso modifica il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 il quale dispone, tra l'altro, che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2009, venga nominato commissario

straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 185/2008, con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche attraverso l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e con il compito di verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario. Il decreto-legge in esame elimina il riferimento all'amministratore delegato della società Stretto di Messina spa, al fine di evitare – come si legge nella relazione illustrativa – il possibile equivoco interpretativo legato alla circostanza secondo la quale un intervento volto ad assicurare l'avvio delle attività connesse alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina potesse essere invece ricondotto esclusivamente alla nomina in qualità di Commissario delegato dell'attuale amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa.

Illustra quindi l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che modifica il comma 3 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale introduce nell'ordinamento una disciplina in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del « rimpatrio » ovvero della « regolarizzazione » (c.d. scudo fiscale). Il citato comma 3, in particolare, ha disposto che il rimpatrio o la regolarizzazione non possano costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale: con la modifica apportata dal testo in esame se ne chiarisce – in senso restrittivo – la portata applicativa precisando che sono esclusi dall'applicazione delle suddette disposizioni i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (ossia al 5 agosto 2009).

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), modifica invece l'articolo 17, commi 30-ter e 30-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2009 recanti modifiche alla disciplina della

Corte dei conti. In particolare, al numero 1), si modifica il comma 30-ter. Rispetto a quanto disposto dal decreto-legge anticrisi la modifica: conserva il divieto per il pubblico ministero contabile di agire in assenza di una notizia di danno che deve essere « specifica » e « concreta » (e non già « specifica » e « precisa », come previsto dal decreto-legge anticrisi); elimina il riferimento al fatto che l'attività del pubblico ministero contabile debba essere circoscritta ai soli casi in cui il danno sia stato cagionato per dolo o colpa grave; elimina la definizione di danno erariale; conserva la previsione in virtù della quale le Procure della Corte dei conti debbano esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge n. 97 del 2001, in materia di responsabilità per danno erariale; prevede che, in caso di risarcimento del danno all'immagine, il decorso del termine di prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 2012 resti sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. La relazione illustrativa precisa che con la modifica suddetta si tende a prevenire possibili equivoche interpretazioni della nuova normativa, ribadendo il principio della specificità della notizia di danno, ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale, senza intervenire sulla relativa definizione. Inoltre, considerato che l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine è ricondotto ai soli casi e modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, si chiarisce che il corso della prescrizione dell'eventuale illecito contabile resta sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

La modifica di cui al numero 2) della lettera c) interviene sul comma 30-quater, lettera a), del suddetto articolo 17, che ha novellato l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, escludendo la gravità della colpa (con la conseguenza che i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità), se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità. Il decreto-legge correttivo pre-

cisa che l'esclusione della gravità della colpa è limitata ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Ciò premesso, rileva che il provvedimento in esame reca interventi modificativi incidenti su materie di competenza esclusiva delle Regioni (sistema tributario e contabile; giustizia amministrativa), nonché sulla materia di competenza concorrente Stato-Regioni « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » sulla quale la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio sulla base del principio di sussidiarietà.

Propone quindi formulare un parere favorevole che rechi comunque una condizione identica a quella espressa sull'Atto Senato del decreto-legge n. 78 relativamente al comma 1 dell'articolo 4 sul quale incide il provvedimento in esame. In particolare con la condizione si chiede alle Commissioni di ripristinare al comma 1 dell'articolo 4 del decreto n. 78 l'intesa con le regioni e le province autonome interessate non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, ma anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico (*vedi allegato 1*).

Il senatore Alfonso MASCITELLI (IdV), con riferimento al contenuto del decreto-legge in esame, rileva l'importanza del recupero – all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) – del ruolo del Ministero dell'ambiente e del territorio in sede di individuazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Ciò premesso, dichiara di ritenere incompleta la proposta di parere formulata dal relatore visto che essa non prende in considerazione la questione della necessità di un maggiore coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni in materia di energia. Evidenzia quindi la necessità, soprattutto in un'ottica federalista, di prevedere l'intesa anche con gli enti locali in sede di individuazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia.

Aggiunge poi che la disposizione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 prevede che ciascun Commissario senta solamente gli enti locali interessati in sede di emanazione degli atti e dei provvedimenti occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione dei citati interventi.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, fa notare come la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009 faccia riferimento ad impianti che possono incidere su ambiti territoriali di diverse dimensioni. Ritiene pertanto più opportuna la previsione dell'intesa solo con la regione in quanto ente con funzioni di coordinamento tra i diversi ambiti territoriali.

Davide CAPARINI (LNP), *presidente*, invita a valutare l'opportunità di prevedere nella proposta di parere una formulazione che, pur mantenendo salvo il ruolo delle regioni, salvaguardi le competenze degli enti locali interessati. Propone quindi di inserire nella proposta di parere, oltre alla condizione già formulata, una osservazione relativa alla valorizzazione del ruolo dei comuni in sede di individuazione degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia.

Il senatore Alfonso MASCITELLI (IdV) dichiara di comprendere l'esigenza, sottesa

alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2009, di garantire rapidità in decisioni strategiche quali sono quelle in materia di energia. Ciò nonostante ribadisce l'importanza di un coinvolgimento effettivo degli enti locali in tali decisioni, anche in coerenza con il sostegno fornito dal proprio gruppo alla legge sul federalismo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, dopo aver riconosciuto il sostegno fornito dal gruppo dell'Italia dei valori alla legge sul federalismo, dichiara di condividere la proposta del presidente su una osservazione nella proposta di parere finalizzata a garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali in sede di individuazione degli interventi in materia di energia.

Il senatore Alfonso MASCITELLI (IdV), pur riconoscendo lo sforzo compiuto dal relatore sul piano politico, dichiara di non condividere la proposta testè formulata in quanto il maggiore coinvolgimento degli enti locali non può essere ritenuto sinonimo di intesa con gli stessi.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, riformula quindi la proposta di parere nel senso di aggiungere alla proposta di parere già formulata un'osservazione con la quale si invitano le Commissioni di merito a prevedere, all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2009, anche l'intesa con gli enti locali per la individuazione sia degli interventi relativi alla produzione che per quelli relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (S. 1749 Governo).**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009;

considerati i pareri già espressi alle competenti Commissioni di Camera e Senato sulle diverse formulazioni del decreto-legge n. 78 del 2009;

considerato che le novelle introdotte dal decreto-legge in esame incidono su materie di competenza esclusiva dello Stato (« sistema tributario e contabile »; « giustizia amministrativa »), ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché sulla materia di competenza concorrente Stato-Regioni « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;

rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia sulla base del principio di sussidiarietà;

considerato che il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2009 nella versione modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge in esame mantiene inalterata la previsione dell'intesa con le regioni e le province autonome interessate solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, e non per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), si modifichi il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 prevedendo, altresì, l'intesa con le regioni e le province autonome interessate anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia.

ALLEGATO 2

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (S. 1749 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009;

considerati i pareri già espressi alle competenti Commissioni di Camera e Senato sulle diverse formulazioni del decreto-legge n. 78 del 2009;

considerato che le novelle introdotte dal decreto-legge in esame incidono su materie di competenza esclusiva dello Stato (« sistema tributario e contabile »; « giustizia amministrativa »), ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché sulla materia di competenza concorrente Stato-Regioni « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;

rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia sulla base del principio di sussidiarietà;

considerato che il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2009 nella versione modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge in esame mantiene inalterata la previsione dell'intesa con le regioni e le

province autonome interessate solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia, e non per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), si modifichi il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 prevedendo, altresì, l'intesa con le regioni e le province autonome interessate anche per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e non solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere anche l'intesa con gli enti locali sia per l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia sia per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione dell'energia.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ..	71
Sui lavori del Comitato	71

Martedì 15 settembre 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale, dopo aver svolto una relazione, risponde alle domande ed alle osservazioni formulate dal presidente RUTELLI, dai senatori

CAFORIO, ESPOSITO e PASSONI e dai deputati BRIGUGLIO, CICCHITTO, COTA e FIANO.

Sui lavori del Comitato.

Il presidente RUTELLI formula alcune proposte di carattere organizzativo e sul calendario dei lavori, in relazione alle quali intervengono i senatori CAFORIO, ESPOSITO e PASSONI e il deputato BRIGUGLIO.

Il Comitato approva, infine, le proposte del Presidente.

La seduta termina alle 15.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».	
Audizione del prof. Natalino Ronzitti, Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma, e del prof. Giuseppe De Vergottini, Ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Emendamenti C. 624-A Binetti ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
AVVERTENZA	12

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
AVVERTENZA	19

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C. 1076 Sarubbi e C. 2675 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	20
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	30
--	----

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	31
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	32
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	33
---	----

INTERROGAZIONI:

5-01039 Tommaso Foti: classificazione come area industriale di una frazione di territorio del comune di Cadelbosco di Sopra	35
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-01201 Lanzarin: stanziamento di risorse per la messa in sicurezza e la bonifica di un sito inquinato a Tezze sul Brenta	35
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-01599 Zamparutti ed altri: rispetto degli obblighi di corretta informazione pubblicitaria sui consumi e sulle emissioni di CO ₂ nelle autovetture	35
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	42

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consumatori (*Svolgimento e conclusione*) . 45

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Aldo Garozzo a presidente dell'Autorità portuale di Augusta.

Nomina n. 41 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ... 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 47

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti dell'EURISPES (*Svolgimento e conclusione*) 48

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti del CENSIS (*Svolgimento e conclusione*) 49

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII) (*Esame e rinvio*) 49

AVVERTENZA 50

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-A 51

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione e C. 2124 Di Virgilio (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbina-mento della proposta di legge C. 2595 Palagiano*) 51**XIII Agricoltura**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-A Governo 64

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. S. 1749 Governo (Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) 65ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) 69ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 70

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ..	71
Sui lavori del Comitato	71

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,58



16SMC0002180